



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

BANCA D'ITALIA

**Manuale per la compilazione delle
Segnalazioni di Vigilanza per gli
Intermediari Finanziari, per gli
Istituti di pagamento e per gli IMEL**

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 11° aggiornamento del 16 luglio 2013

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996

Aggiornamenti ()*:

1° Aggiornamento del 24 luglio 1998: Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 6, 15 e 16; Sez. I, pagg. 1.13 e 1.14, da 3.15 a 3.18; Sez. II, pagg. 1.5 e 1.6, 5.7 e 5.8, 5.15 e 5.16, 7.3 e 7.4; Sez. V, pagg. da 3.11 a 3.16; Sez. VI, pagg. da 1.7 a 1.10; da 3.11 a 3.14; Sez. VII, pagg. 1.3 e 1.4, 3.3 e 3.4, decorrenza gennaio 1999); nuovi criteri di classificazione della clientela per settori di attività economica (Sez. VI, pagg. 3.3 e 3.4, decorrenza luglio 1998).

2° Aggiornamento del 15 gennaio 1999: Limiti alla concentrazione dei rischi (Sez. VI, pagg. da VI.1.3 a VI.1.5; Sez. VIII, pag. VIII.4.4).

3° Aggiornamento del 29 novembre 2001: Passaggio all'euro (Avvertenze generali, pag. 1, decorrenza 1° gennaio 2002).

4° Aggiornamento del 10 gennaio 2002: Segnalazioni di Vigilanza delle Società per la cartolarizzazione (Parte I, Avvertenze generali pag.1, Parte II: Società per la cartolarizzazione da Sez. I a Sez. III).

5° Aggiornamento del 30 gennaio 2004: Ristampa integrale.

6° Aggiornamento del 10 gennaio 2005: Crediti ristrutturati (Parte I, Avvertenze generali, pagg. 3, 4, 38; pagg. da II.1.20 a II.1.26, da II.4.3 a II.4.8, da II.5.26 a II.5.27, da II.6.11 a II.6.21).

7° Aggiornamento del 14 febbraio 2008: Ristampa integrale.

8° Aggiornamento del 16 dicembre 2009: Ristampa integrale.

9° Aggiornamento del 2 febbraio 2011: Segnalazioni degli istituti di pagamento (Indice pagg. da I a IV; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 34; Sezione I pagg. da I.1.4 a I.1.11, pag. I.2.5, I.2.13; Sezione II pagg. da II.1.3 a II.1.5, pagg. da II.1.9 a II.1.10, pag. II.1.12, II.1.14, pagg. da II.2.3 a II.2.7, pagg. da II.2.12 a II.2.15, pagg. da II.2.17 a II.2.19, pag. II.2.22, II.2.24, pagg. da II.3.1 a II.3.6, pag. II.4.5, II.4.11, II.5.3, II.5.7, II.5.11, II.5.12, II.5.14, II.6.3, II.7.7, II.8.16, II.8.17, II.8.20, II.8.21, II.9.22, II.9.23, II.9.34, II.11.3, pagg. da II.12.1 a II.12.64; Sezione III pag. III.2.5, III.2.6, III.2.21; pagg. da III.3.13 a III.3.17; Sezione IV pagg. da IV.1.1 a IV.7.5).

10° Aggiornamento del 24 luglio 2012: Ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.17, 52014.19, 52030.06, 52030.12, 52054.20, 52054.22, 52252.01, 52252.03, 52273,52275, 52295, 52363.12, 52363.15, 52365.12, 52365.15, 52430, 52482.09, 52482.11, 52482.19, 52482.21, 52482.33, 52503, 58170, 58633, 58635, 58640, 58642, 58645, 58650, 58675, 58770, 59716, 59718, 59730.10, 59730.40, 52814.17, 52814.19, 52830.06, 52830.12, 52854.20, 52854.22.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.18, 52030.04, 52252.02, 52054.18, 52294, 52363.14, 52365.14, 52482.10, 52482.20, 52482.34, 52501, 59730.08, 52814.18, 52830.04, 52854.18.

11° Aggiornamento del 16 luglio 2013: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 1 a 44; **Sezione I:** da I.1.8 a I.1.11, I.2.5, da I.2.16 a I.2.17; **Sezione II:** II.2.3, II.2.7, II.2.12, da II.2.17 a II.2.18, da II.2.25 a II.2.30, da II.4.3 a II.4.17, da II.4.20 a II.4.24, da II.7.8 a II.7.10, da II.7.13 a II.7.24, da II.7.31 a II.7.33, da II.8.3 a II.8.4, da II.8.6 a II.8.9, II.8.11, da II.8.13 a II.8.26, da II.8.30 a II.8.34, da II.9.10 a II.9.17, II.9.37, II.9.39, da II.9.41 a II.9.43, da II.11.1.1 a II.11.2.17, da II.13.1 a II.13.8, **Sezione III:** da III.2.3 a III.2.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Sezione II:** da II.4.18 a II.4.19, II.8.5, II.8.10, II.8.12, da II.8.27 a II.8.29, da II.8.35 a II.8.37, da II.9.18 a II.9.36, II.9.38, II.9.40.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52010.01, 52010.03, 52010.23, 52012.21, 52012.23, 52054.21, 52054.24, 52151, 52158 da 02 a 06, 40754, 40756, 40758, 52190, 52192, 52194, 52251, 52253, 52258, 52263, 52276, 52278, 52363.29, 52363.31, 52365.29, 52365.31, 52367.29, 52367.31, 52369.29, 52369.31, 52380, 52382, 52384, 52386, 52388, 52390, 52392, 40728, 52396, 46386.19, 46386.21, 58100, 58115, 52401, 58135, 58218, 58117, 58230, 52420 da 14 a 20, 52429, 52431, da 52601 a 52607, 58403, 52622, 58410, 58415, 58420, 58425, 58430, 52628, 58440, 58445, 52632, 58465, da 55300 a 55310.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52010.02, 52010.22, 52012.22, 52054.22, 52150, 52158.00, 52172.02, 52172.04, 52252, 52273, 52275, 52363.30, 52365.32, 52367.30, 52369.30, 46386.20, 46590, 46386.20, 46590, 52420 da 02 a 12, 52428, 46560, 46565.

INDICE**Avvertenze generali**

1. Premessa	1
2. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni	2
2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari	2
2.2 Segnalazioni degli Istituti di pagamento e degli IMEL	5
3. Schemi delle segnalazioni.....	6
4. Distribuzione per area e per comparti di attività economica	7
5. “Residenti-Non Residenti” e “Euro-Valuta”	8
6. Vita residua	8
7. Qualità del credito.....	21
8. Factoring	29
9. Altre cessioni di crediti	31
10. Leasing finanziario	32
11. Credito al consumo	33
12. Servizi di pagamento e moneta elettronica	34
12.1 Carte di credito	34
12.2 Carte di debito	35
12.3 Money transfer	35
12.4 Conto di pagamento.....	35
12.5 Moneta elettronica.....	35
13. Attività di merchant banking	36
14. Rapporti con imprese del gruppo.....	36
15. Fondi di terzi in amministrazione	36
16. Operazioni in “Pool”.....	38
17. Attività proprie e cedute non cancellate.....	39
18. Codice operazione di cartolarizzazione	39
19. Finalità del credito	39
20. Tipo scaduto.....	40
ALLEGATO A - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Intermediari finanziari	41

ALLEGATO B - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Istituti di pagamento	42
ALLEGATO C - FAC-SIMILE DI Lettera di attestazione	43

Sezione I
DATI PATRIMONIALI

Sottosezione 1 - Attivo	I.1.1
Sottosezione 2 - Passivo	I.2.1

Sezione II
ALTRE INFORMAZIONI

Sottosezione 1 - Leasing	II.1.1
Sottosezione 2 - Factoring e altre cessioni	II.2.1
Sottosezione 3 - Credito al consumo	II.3.1
Sottosezione 4 - Garanzie e impegni	II.4.1
Sottosezione 5 - Altre attività finanziarie	II.5.1
Sottosezione 6 - Rapporti con società del gruppo	II.6.1
Sottosezione 7 - Cartolarizzazioni	II.7.1
Sottosezione 8 - Qualità e flussi	II.8.1
Sottosezione 9 - Dati integrativi	II.9.1
Sottosezione 10 - Saldi medi	II.10.1
Sottosezione 11 - Vita residua – Parte prima - Rischio di liquidità –	II.11.1.1
Sottosezione 11 - Vita residua – Parte seconda – Rischio di tasso di interesse	II.11.2.1
Sottosezione 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica	II.12.1
Sottosezione 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in <i>default</i>	II.13.1

Sezione III
DATI DI CONTO ECONOMICO

Sottosezione 1 - Componenti negativi di reddito	III.1.1
Sottosezione 2 - Componenti positivi di reddito	III.2.1
Sottosezione 3 - Altre informazioni	III.3.1

Sezione IV

PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

Sottosezione 1 - Patrimonio di vigilanza	IV.1.1
Sottosezione 2 - Rischio di credito e di controparte	IV.2.1
Sottosezione 3 - Determinazione della posizione netta in cambi	IV.3.1
Sottosezione 4 - Grandi rischi	IV.4.1
Sottosezione 5 - Rischio operativo	IV.5.1
Sottosezione 6 - Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa.....	IV.6.1
Sottosezione 7 - Posizione patrimoniale.....	IV.7.1

Sezione V

DATI DI FINE ESERCIZIO

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

1. PREMESSA

La presente circolare contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento (di seguito IP) e degli istituti di moneta elettronica (di seguito IMEL) costituiti in forma societaria (di seguito IP o IMEL puri) ovvero costituiti come patrimoni destinati da soggetti non finanziari (di seguito IP o IMEL ibridi non finanziari) ⁽¹⁾.

Le regole di compilazione sono orientate a strutturare il flusso dei dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca d'Italia. Esse, pertanto, non riguardano la formazione del piano dei conti aziendale, le modalità di tenuta della contabilità interna e di redazione del bilancio d'esercizio, che sono rimesse ad autonome decisioni della società nel rispetto della normativa vigente. Indipendentemente, quindi, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte nelle segnalazioni secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

La significatività dei dati presuppone peraltro che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale. L'azienda deve disporre di appositi strumenti informativi che consentano il raccordo tra la contabilità interna e i dati trasmessi alla Vigilanza.

Tutte le informazioni richieste devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) delle segnalazioni.

I dati sono espressi in unità di Euro. Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi ⁽²⁾.

La segnalazione si compone delle seguenti sezioni informative:

- Sezione I "Dati patrimoniali";
- Sezione II "Altre informazioni";
- Sezione III "Dati di conto economico";
- Sezione IV "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali";
- Sezione V "Dati di fine esercizio".

¹ Le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari (c.d. "ibridi finanziari") sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

² Qualora a seguito degli arrotondamenti operati con riferimento alle singole voci e sottovoci emergano differenze nei "Dati patrimoniali" (tra il totale delle voci dell'attivo e quello delle voci del passivo) oppure nei "Dati di conto economico" (tra il valore delle voci di costo e quello delle voci di ricavo), la necessaria quadratura va realizzata utilizzando, rispettivamente, le sottovoci 52034.06 "altre attività: altre", 52070.10 "altre passività: altre", 52470.12 "altri oneri di gestione: altri" e 52512.10 "altri proventi di gestione: altri".

Le Sezioni III e V nonché i dati della sezione II inviati con periodicità semestrale, vanno compilati applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS nonché le disposizioni contenute nel Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio.

La sottosezione II.13 va compilata applicando le disposizioni contenute nella Circolare 284 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”.

Le Sezioni I, II ⁽¹⁾ e IV vanno compilate applicando le regole contenute nella presente circolare. In assenza di specifiche istruzioni, per la compilazione delle presenti segnalazioni si deve fare riferimento ai criteri seguiti dagli enti segnalanti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. I dati contenuti nelle Sezioni I e II sono riferiti, di regola, alla situazione in essere (valore contabile) nell'ultimo giorno del periodo considerato.

Ove non diversamente specificato, le voci e sottovoci relative a rapporti attivi vanno segnalate al netto delle eventuali svalutazioni.

L'ente segnalante provvede – utilizzando il periodo intercorrente tra la data di riferimento delle segnalazioni e quella di invio delle stesse – all'imputazione nelle pertinenti poste della segnalazione di eventuali partite sospese alla fine del periodo di riferimento, al fine di ridurre al minimo l'esistenza di voci della specie.

2. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le segnalazioni si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12, ad eccezione dei “dati di conto economico” aventi periodicità semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre) nonché dei “dati di fine esercizio” e delle informazioni contenute nella sottosezione II.13 aventi periodicità annuale.

Fanno eccezione, altresì, le seguenti voci della Sezione II “Altre informazioni” che sono inviate con frequenza mensile entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento:

- 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;
- 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;

¹ Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

AVVERTENZE GENERALI

- 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”;
- 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing”;
- 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing”;

Le informazioni di cui alla sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” sono prodotte unicamente dagli IP e dagli IMEL (“puri”, “ibridi finanziari” e “ibridi non finanziari”).

Con riferimento alle Sezioni I e II ⁽¹⁾, nei casi in cui nelle regole di compilazione di una voce o sottovoce è indicato il riferimento a una voce o a una sottovoce del bilancio, tale riferimento non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo gli stessi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

L’invio delle segnalazioni va effettuato secondo il seguente calendario (cfr. anche l’allegato A):

- per le sezioni I “Dati patrimoniali” ⁽²⁾ e II “Altre informazioni” ⁽³⁾, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento;
- per la sottosezione II.13 “Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”, entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento;
- per la sezione III “Dati di conto economico” ⁽⁴⁾, entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per la segnalazione relativa al primo semestre (25 settembre) ed entro il 5° giorno del quarto mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa all’intero esercizio ⁽⁵⁾ (5 aprile);

¹ Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

² Con riferimento alla Sezione I “Dati patrimoniali”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l’attributo in questione a seconda che l’importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all’azienda.

³ Ad eccezione delle informazioni aventi periodicità semestrale e di quelle contenute nella sottosezione II.13.

⁴ Con riferimento alla Sezione III “Dati di conto economico”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l’attributo in questione a seconda che l’importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all’azienda.

⁵ I citati termini di invio si applicano anche agli intermediari che chiudono il bilancio a date diverse dal 31 dicembre.

AVVERTENZE GENERALI

- per la sezione IV “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali”, entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo) ed entro 25 giorni dalla data di riferimento per quelle riferite al 30 settembre e al 31 marzo (rispettivamente entro il 25 ottobre e 25 aprile);
- per la sezione V “Dati di fine esercizio”, entro il 5° giorno del quarto mese successivo a quello della effettiva chiusura dell’esercizio. Tale sezione ha lo schema identico a quello della sezione I, seppure le voci contabili hanno una diversa codifica (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

Le voci della sezione II aventi periodicità semestrale vanno inviate esclusivamente con riferimento alle date contabili 30/6 e 31/12 e con termini di invio posticipati (entro, rispettivamente, il 25 settembre e il 5 aprile). Le voci in questione sono le seguenti:

- 52120 (Rettifiche di valore su crediti per leasing finanziario);
- 52170 (Esposizioni per factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52174 (Crediti per factoring: esposizioni nette rilevanti verso i cedenti);
- 52178 (Operazioni di factoring con soggetti connessi: rettifiche di valore complessive);
- 52182 (Maturity factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52186 (Esposizioni derivanti da altre cessioni: rettifiche di valore complessive);
- 40756 (Altre cessioni di crediti - crediti deteriorati: rettifiche di valore complessive);
- 40758 (Altre cessioni di crediti - crediti deteriorati: dinamica delle rettifiche di valore);
- 52212 (Credito al consumo: ammontare delle rettifiche di valore effettuate);
- 46442 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito presso esercizi convenzionati con l’ente segnalante);
- 46444 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito);
- 58670 (Utilizzi fraudolenti: carte di debito)
- 58675 (Utilizzi fraudolenti di moneta elettronica)
- 52264 (Crediti per avvenuta escussione di garanzie rilasciate: rettifiche di valore);
- 52280 (Partecipazioni di merchant banking: rettifiche di valore);
- 52282 (Partecipazioni di merchant banking: riprese di valore);
- 52288 (Crediti per altri finanziamenti: rettifiche di valore);
- 52292 (Altri crediti: rettifiche di valore);
- 52298 (Attività a rischio proprio su fondi pubblici in amministrazione: rettifiche di valore);

AVVERTENZE GENERALI

- 52363 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa in sofferenza);
- 52365 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa incagliate);
- 52367 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate);
- 52369 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa ristrutturate);
- 52380 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su sofferenze per cassa);
- 52382 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su partite incagliate per cassa);
- 52384 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa scadute);
- 52386 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa ristrutturate);
- 52388 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: in sofferenza);
- 52390 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: altre);
- 52392 (Variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate);
- 52376 (Rettifiche di valore complessive);
- 40728 (Esposizioni creditizie garantite);
- 52396 (Esposizioni creditizie scadute non deteriorate);
- 52515 (Finanziamenti relativi ai servizi di pagamento: rettifiche di valore).

L'allegato A presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli intermediari.

2.2 Segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL

Gli istituti di pagamento e gli IMEL neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Gli istituti di pagamento e gli IMEL ⁽¹⁾ trasmettono le segnalazioni contenute nelle Sezioni I, III, IV e V con le medesime tempistiche e modalità degli intermediari finanziari.

Gli istituti di pagamento e gli IMEL a operatività limitata inviano esclusivamente i dati relativi al patrimonio di vigilanza.

¹ Ai fini delle segnalazioni di cui alle Sezioni I “Dati patrimoniali”, III “Dati di conto economico”, IV “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali” e V “Dati di fine esercizio” per “istituti di pagamento” e “IMEL” si intendono gli istituti di pagamento e gli IMEL puri nonché quelli ibridi non finanziari. Ai fini della segnalazione delle informazioni di cui alla Sezione II “Altre informazioni”, sono ricompresi tra gli istituti di pagamento e gli IMEL anche quelli ibridi finanziari.

AVVERTENZE GENERALI

Con riferimento alla Sezione II “Altre informazioni”, gli istituti di pagamento e gli IMEL inviano i dati di cui alla sottosezione 12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” nonché, coerentemente con la loro operatività, ulteriori voci ricomprese in altre sottosezioni della medesima Sezione (gli IP e gli IMEL puri e ibridi non finanziari non inviano la sottosezione 11 “Vita residua”).

Per alcune voci contenute nella Sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” è previsto l’invio con cadenza semestrale ovvero annuale ⁽¹⁾.

L’allegato B presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli istituti di pagamento.

*

*

*

Per quanto riguarda le modalità tecniche di redazione e trasmissione delle segnalazioni da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli IMEL si rinvia alle disposizioni emanate dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (R.E.S.).

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, gli enti segnalanti trasmettono alla Banca d’Italia ⁽²⁾ una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile redatta secondo il fac-simile di cui all’allegato C. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I quesiti sulle istruzioni contenute nel presente manuale vanno inviati al Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza – Divisione Bilanci e segnalazioni, Via Nazionale 91, 00184 Roma. I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l’invio e per il trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d’Italia – Servizio R.E.S., Via Nazionale 91, 00184 Roma.

3. SCHEMI DELLE SEGNALAZIONI

Dal punto di vista strutturale gli schemi segnaletici prevedono una organizzazione interna dei dati per livelli gerarchici decrescenti, i quali sono definiti in base all’oggetto trattato.

¹ In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607, 58610.

² La lettera va inviata alla Filiale territorialmente competente ovvero all’Amministrazione Centrale a seconda della ripartizione delle competenze di vigilanza sull’intermediario.

AVVERTENZE GENERALI

I livelli gerarchici delle informazioni sono i seguenti:

- la sezione;
- la sottosezione;
- la voce;
- la sottovoce;
- gli attributi informativi.

Le sezioni rappresentano l'area informativa principale e sono a loro volta suddivise in più componenti informative di secondo livello denominate sottosezioni.

Le sottosezioni sono formate da un insieme di dati elementari: le voci e le sottovoci, che costituiscono le unità informative di base dell'intera organizzazione.

Ogni voce esprime una forma tecnica o un insieme di forme tecniche.

Le voci si scompongono a loro volta in una pluralità di sottoaggregati (le sottovoci), i quali costituiscono articolazioni della medesima forma tecnica o del medesimo insieme di forme tecniche.

A corredo delle voci e delle sottovoci sono previsti alcuni attributi informativi la cui funzione è quella di qualificare il contenuto segnaletico delle unità informative di base (le voci e le sottovoci).

L'indicazione dettagliata degli attributi da fornire per ciascuna voce o sottovoce è contenuta nelle regole di compilazione del presente Manuale nonché nelle istruzioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia – Servizio R.E.S. (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

4. DISTRIBUZIONE PER AREA E PER COMPARTI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

La distribuzione per area geografica e la settorizzazione per comparti di attività economica delle controparti contrattuali qualificano l'attività prevalente svolta da coloro che pongono in essere rapporti con gli enti segnalanti.

I dettagli informativi utili per l'attribuzione delle voci alle settorizzazioni richieste sono contenuti nel fascicolo "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" (Circ. 140 dell'11 febbraio 1991).

Copia di tale fascicolo può essere richiesta direttamente presso le Filiali della Banca d'Italia o consultata direttamente sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

5. “RESIDENTI-NON RESIDENTI” E “EURO-VALUTA”

Ai fini della prevista classificazione delle partite tra controparti residenti e non residenti va assunta la definizione vigente nell’ambito della disciplina valutaria italiana.

La classificazione delle informazioni secondo la valuta di denominazione del rapporto deve essere effettuata distinguendo l’Euro dall’insieme aggregato delle restanti valute. Devono essere qualificate come “in valuta” le monete e i biglietti di paesi non appartenenti all’U.E.M. aventi corso legale, nonché i titoli di credito e gli altri rapporti estinguibili in monete aventi corso legale nei citati paesi. Devono essere qualificati come in valuta anche i rapporti attivi estinguibili in Euro, per patto contrattuale, che rappresentino il controvalore della valuta oggetto del rapporto e le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all’andamento del tasso di cambio dell’Euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Le partite in valuta vanno indicate al loro controvalore in Euro al tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

Relativamente alle Sezioni III e V e alle voci della Sezione II trasmesse con periodicità semestrale le operazioni in valuta sono convertite in euro applicando le regole previste dagli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

Relativamente alle altre Sezioni si applicano le regole di seguito indicate:

- le immobilizzazioni materiali e immateriali nonché le partecipazioni denominate in valuta e valutate in bilancio al costo sono convertite al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto;
- le operazioni a termine in valuta sono convertite in Euro al tasso di cambio a termine corrente a fine periodo per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni stesse.

Relativamente a tali Sezioni, i dati di fine periodo (mese, trimestre, semestre, anno) espressi in valuta vanno valorizzati ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest’ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d’Italia attraverso circuiti telematici.

6. VITA RESIDUA

Formano oggetto di rilevazione le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio”. L’indicazione della vita residua va effettuata distintamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione.

Nella Sottosezione II.11, parte prima “Vita residua – rischio di liquidità” le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono rilevate in base alla durata residua per scadenza del capitale; viceversa, nella Sottosezione II.11, parte seconda “Vita

residua – rischio di tasso di interesse” esse sono segnalate con riguardo alla data di riprezzamento del tasso di interesse.

6.1 DURATA RESIDUA PER DATA DI SCADENZA DEL CAPITALE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI LIQUIDITA’)

La durata residua per data di scadenza del capitale corrisponde, sia per i rapporti a tasso fisso sia per quelli a tasso indicizzato, al periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza delle singole operazioni, tenendo conto di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi ecc.).

Per l’individuazione delle operazioni a tasso indicizzato si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 6.2 “Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse (Vita residua – rischio di tasso di interesse).

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, con esclusione dei derivati incorporati il cui effetto è quello di incidere solo sui flussi reddituali dello strumento finanziario “ospite”.

6.1.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA CAPITALE

Con riferimento alla quota capitale delle attività e delle passività per cassa, nelle pertinenti fasce di vita residua occorre allocare i flussi finanziari contrattuali non attualizzati. Pertanto non vanno considerati i ratei di interesse maturati ⁽¹⁾, le componenti di costo ammortizzato, le svalutazioni forfettarie e le plus/minusvalenze da *fair value*.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla vita residua delle singole rate e il valore da considerare è quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “oltre 5 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Nei contratti di finanziamento a rimborso rateale, che prevedano un termine massimo per la restituzione integrale del prestito nonché l’obbligo di effettuare versamenti minimi periodici, la vita residua va convenzionalmente definita ripartendo il credito residuo in linea capitale in un numero di rate calcolato sulla base della presunzione che il mutuatario, alle singole scadenze periodiche, versi all’intermediario gli importi minimi dovuti.

¹ Ad eccezione degli strumenti finanziari del tipo “zero coupon” oppure “one coupon” per i quali occorre segnalare anche i ratei maturati.

AVVERTENZE GENERALI

Con riferimento alle operazioni di factoring “pro-solvendo”, gli anticipi vanno allocati, per ciascun cedente, nella fascia temporale cui corrisponde la scadenza media dei crediti acquisiti.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, gli intermediari “*originator*” classificano nelle pertinenti fasce di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti della società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Sono classificate unicamente nello scaglione “a vista e a revoca”:

- le operazioni con durata residua fino a 24 ore e quelle overnight;
- i titoli di debito emessi che alla data di riferimento della segnalazione risultano scaduti, ma non ancora rimborsati;
- le esposizioni scadute non deteriorate - cfr., paragrafo “Qualità del credito” - limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nello scaglione in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali;
- il credito residuo in linea capitale di operazioni per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto e sempreché la posizione non sia stata trasferita a sofferenza o a incaglio;
- convenzionalmente le quote di OICR, rilevate al *fair value* (valore di bilancio);
i conti di pagamento.

Le esposizioni ristrutturare vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali.

Le posizioni in sofferenza, incagliate e scadute deteriorate, diverse da quelle valutate in bilancio al *fair value* (cfr. infra), vanno rilevate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate dall'intermediario ai fini delle ultime valutazioni di bilancio disponibili. Le nuove posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno, convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate ⁽¹⁾.

¹ Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario A abbia posizioni in sofferenza per complessive 1000, distribuite per 200 nella fascia 3-4 anni, per 300 nella fascia 4-5 anni e per 500 nella fascia oltre 5 anni. Si supponga altresì che l'intermediario A abbia nuove posizioni in sofferenza per complessive 100 per le quali non dispone delle previsioni di recupero dei flussi di cassa. In tale caso, l'intermediario A segnala le nuove posizioni in sofferenza per $20 [(200/1000) \times 100]$ nella fascia 3-4 anni, per 30 nella fascia 4-5 anni e per 50 nella fascia oltre 5 anni.

AVVERTENZE GENERALI

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturate) valutate in bilancio al *fair value* ⁽¹⁾ vanno rilevate, convenzionalmente, come operazioni a tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”) e nello scaglione “durata indeterminata”.

Con riferimento ai titoli di debito occorre adottare i seguenti criteri:

- ai titoli con rimborso graduale occorre applicare criteri simili a quelli delle operazioni con piano di ammortamento;
- i titoli a tasso indicizzato soggetti a rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti vanno convenzionalmente ripartiti sulla base del piano di ammortamento calcolato al tasso di emissione;
- i titoli soggetti a estrazione secondo una percentuale costante nel tempo vanno ripartiti in base al numero di estrazioni che devono essere ancora effettuate nel periodo di tempo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e quella di scadenza dell’ultima “tranche” dell’emissione;
- i titoli “serie aperta” devono essere sempre ripartiti secondo la percentuale fissa di estrazione;
- i titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 5 anni”.

I titoli di debito (sia di proprietà sia emessi) che alla scadenza prevedono la facoltà di conversione in azioni devono essere trattati come obbligazioni. Ove la facoltà di conversione sia esercitabile prima della scadenza naturale dell’obbligazione, la stessa facoltà va trattata come un’opzione di rimborso anticipato.

I titoli ABS che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l’applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”) al valore nominale di emissione ⁽²⁾ vanno rilevati per un importo pari al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”).

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine attivi, acquisti a termine, acquisti a pronti da regolare ⁽³⁾) con le quali vengono acquistati i titoli venduti allo scoperto.

Le operazioni pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

¹ Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

² Ad esempio, un “*pool factor*” pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a €100 sono stati rimborsati al tempo T €47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€100) per il “*pool factor*” (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€52,3).

³ In particolare, nei casi di acquisti a pronti da regolare, lo “scoperto tecnico” va classificato in base alla vita residua del titolo sottostante l’operazione.

6.1.2 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Si osserva in via generale che il periodo temporale cui riferire la quantificazione dei flussi finanziari in linea interessi non può mai eccedere la durata residua per scadenza del capitale delle corrispondenti attività o passività finanziarie.

Relativamente alla quota interessi occorre distinguere tra:

- attività/passività per cassa non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturata), diverse da quelle “a vista” e dagli *zero coupon* e *one coupon*: forma oggetto di rilevazione l’ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo alla data di riferimento della segnalazione;
- attività/passività per cassa “a vista” non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate): forma oggetto di rilevazione l’ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione, da rilevare nella fascia temporale “a vista e a revoca” ⁽¹⁾.

I rapporti attivi e passivi per cassa non “a vista” nei quali il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi può variare così da rendere incerta la stima dei flussi di interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo (ovvero entro la data di scadenza del capitale se inferiore) alla data di riferimento della segnalazione, vanno trattati come le attività e passività “a vista” ⁽²⁾.

6.1.3 OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) ⁽³⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha

¹ Vanno trattate come le attività e passività a vista i conti correnti (anche se non a vista) e gli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale.

² Ad esempio, i depositi non “a vista”.

³ Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i “futures” negoziati sull’IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

AVVERTENZE GENERALI

una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in dollari.

Relativamente ai derivati finanziari occorre distinguere tra:

- derivati finanziari con scambio di capitale: a) relativamente allo scambio di capitale gli importi vanno rilevati secondo quanto previsto per le attività e passività per cassa; b) relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai “*currency interest rate swaps*” vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione. Le opzioni, incluse quelle di rimborso anticipato, vanno segnalate in base al “*delta equivalent value*” ⁽¹⁾;
- derivati finanziari senza scambio di capitale: a) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza ⁽²⁾ va segnalato il relativo *fair value* nella fascia temporale “a vista e a revoca”; b) nel caso di derivati rientranti, ai fini prudenziali, nel portafoglio immobilizzato ⁽³⁾ vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione.

I derivati su crediti del portafoglio di negoziazione di vigilanza che prevedono lo scambio del sottostante (c.d. “*physical delivery*”) vanno trattati come i derivati finanziari con scambio di capitale, tenendo conto della probabilità di esercizio.

Con riferimento ai derivati su crediti che non prevedono lo scambio del sottostante si applicano i criteri segnaletici previsti per i derivati finanziari senza scambio di capitale, con esclusione degli acquisti di protezione del portafoglio immobilizzato che vanno considerati nei flussi di recupero dell’attività coperta.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a “vista e a revoca”.

Nell’ambito degli impegni irrevocabili a erogare fondi figurano anche i finanziamenti da effettuare.

¹ Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

² Ai fini della definizione di portafoglio di negoziazione di vigilanza si veda la Circolare n.216 “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»”.

³ Ai fini della definizione di portafoglio immobilizzato si veda la Circolare n.216 “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»”.

AVVERTENZE GENERALI

Le garanzie finanziarie rilasciate vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

Vanno trattati come le garanzie finanziarie rilasciate, gli impegni con le clausole del "riscosso per non riscosso". In particolare, nel caso di intermediari che pongono in essere operazioni di cessione del quinto come mandatari per conto di altri intermediari, i flussi di cassa in uscita vanno segnalati al netto degli incassi attesi dal realizzo delle rate delle relative operazioni di cessione.

Le garanzie finanziarie ricevute formano oggetto di segnalazione soltanto se a copertura di garanzie finanziarie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi, le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

6.1.4. FASCE TEMPORALI

Le fasce temporali di durata residua sono le seguenti:

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 15 giorni;
- da oltre 15 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 2 mesi;
- da oltre 2 mesi a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- oltre 5 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

6.2 DURATA RESIDUA PER DATA DI RIPREZZAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE)

La durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse corrisponde: a) per le operazioni a tasso indicizzato, al lasso temporale mancante tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento delle operazioni; b) per le operazioni a tasso fisso, alla durata residua per data di scadenza del capitale come definita nel precedente paragrafo 6.1.

AVVERTENZE GENERALI

Per operazioni a tasso indicizzato si intendono quelle il cui tasso di interesse sia rivedibile sulla base di un meccanismo automatico di revisione. Fra le operazioni a tasso indicizzato devono essere ricondotti anche i rapporti che prevedono clausole di rivalutazione del capitale. Si considerano, inoltre, le operazioni le cui condizioni reddituali possono essere variate discrezionalmente dall'intermediario segnalante, a scadenze temporali prefissate (ad esempio un anno), tenendo conto delle oscillazioni di tassi d'interesse predefiniti. Le operazioni, invece, nelle quali non è contrattualmente prefissata la scadenza temporale di revisione del tasso di interesse vanno trattate:

- come operazioni a tasso indicizzato, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse di mercato (ad esempio, EURIBOR); tali operazioni vanno ricondotte nella fascia di vita residua per data di revisione dei rendimenti in base al tempo mancante alla data a partire dalla quale decorrono gli effetti della revisione del tasso di interesse;
- convenzionalmente come operazioni a tasso fisso, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse "istituzionale".

I rapporti attivi in conto corrente vanno, convenzionalmente, classificati fra le operazioni a tasso indicizzato, a meno di clausole contrattuali che stabiliscano diversamente.

Le operazioni di finanziamento parametrare al tasso di rifinanziamento principale della BCE vanno sempre considerate come "a tasso indicizzato", prescindendo dalla fissazione o meno – a livello contrattuale – di predeterminate scadenze temporali per la revisione del tasso d'interesse. Tali finanziamenti, ove i relativi contratti non fissino le scadenze temporali nelle quali operare la revisione del tasso, vanno rilevati nella fascia temporale "da oltre 7 giorni a 1 mese".

Nel caso di rapporti (attivi e passivi) che prevedano la corresponsione di un tasso d'interesse fisso per i primi anni di durata del contratto e di un tasso d'interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, l'operazione andrà convenzionalmente classificata tra i rapporti a tasso indicizzato. Per tali rapporti la durata residua per tempo di riprezzamento corrisponderà al lasso temporale compreso tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione dei rendimenti indicizzati (o singole rate indicizzate, nel caso di operazioni con piano di ammortamento) ⁽¹⁾. Il medesimo criterio di classificazione si applica agli anticipi in conto mutui che prevedano la facoltà per l'intermediario erogante di variare il tasso inizialmente pattuito: a) durante il lasso di tempo ricompreso fra l'erogazione provvisoria e quella definitiva; b) al termine di tale periodo temporale. Per tali anticipi la durata residua per tempo di riprezzamento sarà "a vista e a revoca", nel caso sub a), e pari al lasso temporale mancante alla data di erogazione definitiva, nel caso sub b).

¹ Si ipotizzi, a titolo di esempio, un mutuo avente durata originaria 15 anni e con rate annuali per i primi 5 anni a tasso fisso e per i successivi 10 anni a tasso indicizzato, con tasso indicizzato fissato la prima volta alla scadenza del 5 anno e così via per gli anni successivi. In tal caso, ai fini della durata residua per tempo di riprezzamento il mutuo va classificato: a) relativamente alle 5 rate a tasso fisso, negli scaglioni di vita residua, rispettivamente "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni"; b) relativamente alle restanti 10 rate a tasso indicizzato nello scaglione di vita residua "da oltre 4 anni a 5 anni".

AVVERTENZE GENERALI

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse fisso (indicizzato) e la facoltà per l'intermediario di trasformarlo, dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi d'interesse che consentono la vendita (l'acquisto) del tasso d'interesse fisso contro quello indicizzato per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'operazione principale ⁽¹⁾. Il valore di tali opzioni corrisponde al valore segnalato per i rapporti attivi e passivi cui le opzioni stesse sono collegate (cfr. anche successivo paragrafo) moltiplicato per il relativo "delta". Dopo la scadenza dell'opzione i rapporti in questione devono essere segnalati tra quelli a tasso fisso o a tasso indicizzato in base al tasso d'interesse effettivamente riconosciuto (tasso originario, se l'opzione non è stata esercitata; tasso modificato, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione).

Criteri analoghi vanno seguiti nel caso in cui l'opzione suddetta sia riconosciuta alla controparte contrattuale dell'intermediario segnalante.

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo "floor" e/o "cap" ⁽²⁾. Ad esempio, i finanziamenti a tasso indicizzato che prevedono un valore minimo (floor) al tasso d'interesse che i clienti sono tenuti a pagare, corrispondono alla combinazione di: a) un finanziamento a tasso variabile (da segnalarsi nello scaglione temporale relativo alla data di revisione del rendimento); b) un'opzione floor acquistata, che dà luogo a una serie di posizioni lunghe sul tasso fisso ⁽³⁾ e corte sul tasso variabile ⁽⁴⁾.

¹ La posizione relativa al tasso fisso ha una durata pari a quella dell'operazione principale, mentre la posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari a quella di scadenza dell'opzione più il tempo mancante alla più vicina data di revisione del rendimento.

² Ai fini della rilevazione per vita residua l'opzione "floor" è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui l'intermediario riceve (cede) il tasso fisso contemplato nel rapporto e cede (riceve) il valore corrente del tasso indicizzato di riferimento. Trattamento analogo va applicato alle opzioni "cap".

³ Da segnalarsi negli scaglioni temporali relativi a ciascuna rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale.

⁴ Dal punto di vista segnaletico, le posizioni di cui al punto b) vanno rilevate attivando la vita residua per data di revisione del tasso e valorizzando, convenzionalmente, il tipo tasso dell'operazione come "tasso fisso".

Si ipotizzi al riguardo un mutuo quinquennale a tasso indicizzato, di importo pari a 500, rate annuali pari a 100 e con incorporata un'opzione floor in base alla quale il tasso d'interesse sul mutuo non può scendere al di sotto dell'X%. Il valore del delta si ipotizza uguale in corrispondenza di ciascuna rata del mutuo.

Ipotesi A: delta pari allo 0%

In tal caso, il mutuo nel suo insieme va rilevato per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre non va rilevata nessuna posizione lunga e corta con riferimento all'opzione floor.

Ipotesi B: delta pari al 50%

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, ad eccezione di quelli allocati nel portafoglio di negoziazione di vigilanza e trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n.216 “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»”). Le opzioni, qualunque sia la loro natura (ad es. di rimborso anticipato ⁽¹⁾, facoltà di passare dal tasso fisso all’indicizzato, ecc.) e il loro portafoglio di allocazione vanno valorizzate in base al *delta equivalent value*.

6.2.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA

Le attività e passività per cassa vanno segnalate in base ai seguenti criteri:

- portafoglio di negoziazione di vigilanza: valore corrente alla data di riferimento della segnalazione, come definito nella Circolare n.216 “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale”;
- portafoglio immobilizzato: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al netto delle rettifiche di valore specifiche e di portafoglio derivanti delle ultime valutazioni di bilancio disponibili ⁽²⁾;

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l’opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 50 (=100*50%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” – e ad una posizione corta di importo pari a 250 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Ipotesi C: delta pari al 100%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l’opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 100 (=100*100%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” – e ad una posizione corta di importo pari a 500 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Con riferimento alla data di scadenza del capitale, sia le posizioni lunghe sia quelle corte vanno allocate nello scaglione temporale relativo alla scadenza del finanziamento, utilizzando per entrambe le posizioni, convenzionalmente, la vita residua per data di scadenza del capitale.

¹ Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

² Alle rettifiche di valore di portafoglio va attribuita una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua. Si ipotizzi, a titolo di esempio, che l’intermediario A abbia:

1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua “da oltre 1 mese a 3 mesi”, 3.000 “da oltre 6 mesi a 1 anno”, 4.000 “da oltre 2 anni a 3 anni”, 2.000 “da oltre 5 anni a 7 anni”;

2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200.

AVVERTENZE GENERALI

- passività finanziarie: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Le esposizioni appartenenti ai portafogli “crediti” e “attività finanziarie detenute sino alla scadenza” oggetto di copertura dal “*fair value*” vanno segnalate al costo ammortizzato, senza tenere conto degli effetti delle plus/minusvalenze, anche se contabilizzate.

Si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole di determinazione della vita residua previste per la durata residua per scadenza del capitale. Sono escluse dalla rilevazione le quote di OICR.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “da oltre 5 anni a 7 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturare, classificate dagli intermediari a fini prudenziali sia nel “portafoglio di negoziazione di vigilanza” sia nel “portafoglio immobilizzato”), valutate in bilancio al *fair value* ⁽¹⁾ vanno rilevate, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”.

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua dei titoli cui si riferiscono e segnalati nella voce 58430.02 (“Portafoglio di negoziazione di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso banche”) o 08/12 (“Portafoglio di negoziazione di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso clientela”), a seconda della natura della controparte.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, gli intermediari *originator* classificano nei pertinenti scaglioni di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti delle società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Tale trattamento segnaletico equivale nella sostanza ad assumere che l’intermediario *originator* sopporta (ad esempio, via titolo *junior* sottoscritto) il rischio da tasso d’interesse connesso con il disallineamento delle scadenze cui è esposta la struttura temporale dell’operazione di cartolarizzazione (attività cartolarizzate,

In tale situazione l’intermediario A segnala:

- a) 980 [1.000 – (1.000/10.000*200)] nella fascia “da oltre 1 mese a 3 mesi”;
- b) 2.940 [3.000 – (3.000/10.000*200)] nella fascia “da oltre 6 mesi a 1 anno”;
- c) 3.920 [4.000 – (4.000/10.000*200)] nella fascia “da oltre 2 anni a 3 anni”;
- d) 1.960 [2.000 – (2.000/10.000*200)] nella fascia “da oltre 5 anni a 7 anni”.

¹ Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

passività emesse dalla società veicolo, eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo) ⁽¹⁾.

Conseguentemente, ai soli fini della vita residua deve convenzionalmente formare oggetto di rilevazione anche l'eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo, indipendentemente dalla controparte (medesimo intermediario *originator*, altra controparte) del derivato stesso. Ad esempio, qualora la società veicolo negozi il derivato di copertura con il medesimo intermediario *originator* quest'ultima è tenuta a segnalare sia le posizioni lunga e corta relative all'impegno di propria pertinenza assunto con il derivato sia le posizioni lunga e corta relative all'impegno assunto con il derivato dalla società veicolo ⁽²⁾.

I titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza "oltre 20 anni".

6.2.2 OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"

I derivati finanziari vanno segnalati: a) al prezzo convenuto, se con scambio di capitale; b) al valore nozionale, se senza scambio di capitale.

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) ⁽³⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati senza scambio di capitale su tassi d'interesse si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del tasso fisso; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione

¹ D'altro canto, l'esposizione al rischio di tasso di interesse derivante da tale costruzione è nella sostanza economica equivalente a quella che si sarebbe ottenuta iscrivendo nell'attivo la posizione trattenuta verso la cartolarizzazione (ad esempio, la tranche *junior*) e rappresentando l'IRS di norma stipulato dall'*originator* in contropartita del veicolo (ovvero della "controparte *swap*").

² Fanno eccezione al criterio segnaletico sopraindicato i contratti derivati di copertura negoziati dalla società veicolo nell'ambito di operazioni c.d. di "autocartolarizzazione": a) con l'intermediario *originator*; b) con soggetti diversi dall'intermediario *originator*, sempreché quest'ultima riassuma su di sé il rischio di tasso d'interesse negoziando con i terzi contratti derivati di segno opposto rispetto a quelli negoziati dalle società veicolo. In tali casi non devono formare oggetto di rilevazione né i derivati negoziati dalla società veicolo né i corrispondenti contratti derivati negoziati dall'intermediario *originator*, indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte).

³ Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Per le compravendite a termine e per i contratti derivati su titoli non fittizi a tasso indicizzato deve aversi riguardo alla più vicina data successiva di revisione del tasso. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i "futures" negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

AVVERTENZE GENERALI

lunga (posizione corta) in corrispondenza del tasso fisso da ricevere (pagare) ⁽¹⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro o per gli IRS al tempo mancante alla più vicina data successiva di revisione del rendimento.

Nel caso di “*basis swap*” si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza della più vicina data di revisione del rendimento indicizzato da ricevere (pagare).

Nel caso di IRS “con partenza differita” (“*forward start*”), sino alla data di partenza dell’IRS, nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta occorre tener conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell’IRS e la prima data di fissazione del tasso indicizzato.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in dollari. Tuttavia, nei “*currency interest rate swaps*” con scambio di flussi di interesse fisso/indicizzato (oppure di due tassi indicizzati) occorre segnalare, oltre alle posizioni relative ai capitali, anche quelle relative ai flussi di tassi d’interesse. Pertanto, nei contratti derivati su tassi d’interesse la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso fisso va rilevata nello scaglione temporale riferito alla data di scadenza del contratto, mentre la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso di interesse indicizzato va indicata nello scaglione temporale riferito alla più vicina data successiva di revisione del rendimento indicizzato.

I derivati senza scambio di capitale su valute si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del differenziale positivo tra il tasso di cambio corrente e quello fissato contrattualmente; nelle operazioni di acquisto (vendita) riferita al tasso di cambio euro/valuta si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta sottostante e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nelle operazioni riferite al tasso di cambio tra due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento.

I derivati con o senza titolo sottostante su titoli di debito e tassi d’interesse sono segnalati convenzionalmente solo in base al profilo di vita residua per data di

¹ Per l’IRS, scadenza dell’intero periodo di riferimento del contratto, per gli altri contratti derivati tempo mancante alla data di regolamento più il periodo di riferimento del contratto.

AVVERTENZE GENERALI

riprezzamento. I contratti derivati su valute sono rilevate unicamente nel profilo di vita residua per scadenza del capitale.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo se questo è a tasso fisso oppure alla prima successiva data di determinazione del rendimento se il mutuo è a tasso indicizzato, e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a “vista e a revoca”.

6.2.3 FASCE TEMPORALI

La segnalazione è articolata nelle seguenti fasce temporali:

- a vista e a revoca
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- da oltre 5 anni a 7 anni;
- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

7. QUALITÀ DEL CREDITO

Sofferenze

AVVERTENZE GENERALI

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Incagli

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Tra le esposizioni incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Tra le esposizioni incagliate vanno in ogni caso incluse (c.d. "incagli oggettivi") le esposizioni (diverse da quelle: a) classificate in sofferenza; b) rientranti nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali" ed "Enti del settore pubblico" ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito e di controparte ⁽¹⁾) di cui facciano parte:

- a) finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore; questi finanziamenti devono anche soddisfare le condizioni per l'applicazione della ponderazione preferenziale del 35% (metodologia standardizzata) ovvero per l'inclusione nella specifica sottoclasse del portafoglio al dettaglio (metodologia IRB) nell'ambito della disciplina prudenziale relativa al rischio di credito e di controparte (cfr. Circola-

¹ Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".

AVVERTENZE GENERALI

re n. 216 del 5 agosto 1996 “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale”);

- b) esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni ⁽¹⁾:
- i. siano scadute in via continuativa:
 1. da oltre 150 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l’attività di credito al consumo aventi durata originaria inferiore a 36 mesi;
 2. da oltre 180 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l’attività di credito al consumo avente durata originaria pari o superiore a 36 mesi;
 3. da oltre 270 giorni, per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);
 - ii. l’importo complessivo delle quote di esposizioni scadute di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute da meno di 150, 180 o 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), a seconda del tipo di esposizione che risulti scaduta ⁽²⁾, sia almeno pari al 10 per cento dell’intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; inoltre, nel calcolo sia del numeratore sia del denominatore non si considerano i finanziamenti ipotecari di cui al precedente punto a), a prescindere dall’avvenuta notifica del pignoramento ⁽³⁾. Per la nozione di continuità dello scaduto si rinvia a quanto previsto per le “esposizioni scadute”.

Esposizioni ristrutturate

Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali un intermediario (o un pool di intermediari e/o banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell’attività

¹ Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.

² Si ipotizzi, a titolo di esempio, che l’intermediario A abbia verso un medesimo debitore un finanziamento di credito al consumo con durata originaria minore di 36 mesi scaduto da oltre 150 giorni e un mutuo non assistito da garanzia ipotecaria su immobili residenziali scaduto da 100 giorni. In tale situazione l’intermediario A calcolerà la soglia del 10 per cento considerando sia il finanziamento di credito al consumo sia il mutuo.

³ Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

AVVERTENZE GENERALI

(ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” e alla presenza di una “perdita” si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute deteriorate.

Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “in bonis” o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito relativo al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un *pool* di intermediari e/o banche.

Non si configurano come “ristrutturazioni” quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un *pool* di intermediari e/o banche creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le scadute ovvero fra gli “incagli oggettivi”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

La sussistenza della “perdita” – nel caso di ristrutturazioni di esposizioni “in bonis” o scadute non deteriorate da parte di un singolo intermediario ovvero di un *pool* di intermediari e/o banche – va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell’operazione.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un *pool* di intermediari e/o banche, quelle che non aderiscono all’accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le esposizioni incagliate.

Le esposizioni ristrutturate devono essere rilevate come tali fino al momento dell’estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. L’intermediario può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell’accordo di ristrutturazione, attesti con motivata delibera dei competenti organi aziendali l’avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non).

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, l’intermediario è tenuto, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l’intera esposizione fra le sofferenze o gli incagli, a seconda del grado di anomalia del debitore. L’inadempienza rileva quando supera il normale “periodo di grazia” previsto per le operazioni della specie dalla prassi (non oltre 30 giorni).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturate ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli

incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell'esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, l'intermediario è anche tenuto a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di incagli, effettuate senza intento liquidatorio, l'intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata.

Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di incagli l'intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza.

Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate "in bonis" o scadute va classificata come ristrutturata l'intera esposizione verso il debitore.

Esposizioni scadute

Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

a) Singolo debitore

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. In particolare, ai fini della rilevazione come "scadute" delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore ⁽¹⁾. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute ⁽²⁾, modalità che seguono le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. ⁽³⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Qualora ad un cliente faccia-

¹ Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

² Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando è stata totalmente pagata.

³ L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

AVVERTENZE GENERALI

no capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato ⁽¹⁾.

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell'ambito dell'operatività di factoring, si precisa quanto segue:

- **nel caso di operazioni “pro-solvendo”** occorre fare riferimento alla singola fattura inclusa nel monte crediti di riferimento che presenta il ritardo maggiore. L'esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina tuttavia esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - l'anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere ⁽²⁾;
 - vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.

Gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

- **nel caso di operazioni “pro-soluto”**, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore.

In entrambe le situazioni, quindi, il conteggio dello scaduto decorre dalla data della fattura meno recente non onorata;

Per le operazioni “pro-solvendo” e per quelle “pro-soluto”.

- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che l'intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguen-

¹ Ad esempio, se un cliente ha due esposizioni, una scaduta da 190 giorni e l'altra scaduta da 100 giorni, l'esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduta da 190 giorni.

² La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

ti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione ⁽¹⁾.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; d) gli intermediari che utilizzano la metodologia standardizzata escludono sia dal numeratore sia dal denominatore le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale "esposizioni garantite da immobili".

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" ⁽²⁾ sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata ⁽³⁾ il carattere continuativo dello scaduto, ai fini delle sole esposizioni scadute deteriorate, si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni ⁽⁴⁾ ovvero in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell'amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci ⁽⁵⁾.

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va segnalata tra quelle "scadute non deteriorate".

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

¹ Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

² Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".

³ Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito agli intermediari IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

⁴ Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

⁵ Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

AVVERTENZE GENERALI

Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina prudenziale, le esposizioni scadute possono essere determinate a livello di singola transazione secondo quanto indicato nei successivi alinea:

- **“Intermediari IRB”**: gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia basata sui rating interni, con riferimento alle esposizioni classificate nel portafoglio “esposizioni creditizie al dettaglio” – se assoggettati a tale metodologia - possono applicare la nozione di “esposizione scaduta” a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l’ammontare scaduto) ⁽¹⁾.
- **“Intermediari standardizzati”**: gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia standardizzata, con riferimento alle esposizioni che ricadono in portafogli diversi da quelli relativi a “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico”, possono applicare la nozione di esposizione scaduta a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta qualunque sia l’ammontare scaduto).
Le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale “esposizioni garantite da immobili” sono sempre determinate a livello di singola transazione.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per soggetto debitore va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute “deteriorate” le esposizioni classificate nell’ambito delle “esposizioni scadute” (*intermediari standardizzati*) ovvero delle “esposizioni in default” (*intermediari IRB*) in base alle regole previste dalla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale”.

Nelle voci riferite alle “esposizioni scadute non deteriorate” (ad esempio, sotto voce 52360.10 “Esposizioni creditizie lorde verso clientela: altre esposizioni – esposizioni scadute non deteriorate) vanno incluse sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ai sensi della normativa prudenziale ⁽²⁾ sia quelle scadute da non oltre 90 giorni. Nel caso di operazioni di factoring “pro-

¹ Ad esempio, va considerata scaduta, al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l’intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

² Ad esempio, le esposizioni scadute che non superano la soglia di rilevanza fissata nell’ambito dell’approccio per singolo debitore.

AVVERTENZE GENERALI

“solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, ai fini della rilevazione delle esposizioni scadute non deteriorate, vanno segnalate le esposizioni per le quali l’anticipo sia pari o superiore al monte crediti a scadere. In particolare, va segnalato un importo pari al prodotto tra: 1) l’anticipo; 2) il rapporto tra l’ammontare delle fatture scadute e la somma degli importi delle fatture scadute e di quelle a scadere. Tale criterio segnaletico si applica anche nel caso in cui siano presenti solo fatture scadute da non più di 90 giorni.

* * *

Ai fini della presente Circolare si definiscono esposizioni “deteriorate” le esposizioni che ricadono nelle categorie delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturatae o delle esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole stabilite in precedenza.

8. FACTORING

Ai fini delle presenti segnalazioni:

- a) si considerano cessioni di “factoring” le operazioni di cessione di crediti realizzate ai sensi della L. 52/91;
- b) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera “pro-soluto” l’operazione che realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 (c.d. *derecognition*);
- c) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considerano “pro solvendo” le operazioni che non realizzano in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39.
- d) il termine “anticipo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro solvendo”;
- e) il termine “corrispettivo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro soluto”.

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro solvendo” sono imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro soluto” sono imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquisite nell'ambito di operazioni di factoring "pro soluto" vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le operazioni di factoring "pro solvendo" vanno rilevate in base agli anticipi effettuati al soggetto cedente (inclusi gli interessi e le competenze contabilizzati nonché le eccedenze rispetto al "monte crediti").

La sezione segnaletica dedicata al factoring (Sez. II, sottosezione 2) è strutturata su due aree informative:

1. Rilevazione al valore nominale (al netto dei rimborsi e delle cancellazioni ("write off") operate dall'intermediario ⁽¹⁾(²)) dei crediti oggetto di operazioni di factoring.

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- ripartizione delle operazioni di factoring pro soluto e pro solvendo in relazione alla presenza (*notification*) o meno (*not notification*) della notifica al debitore ceduto;
- operazioni di "maturity factoring" ossia cessioni nelle quali è contrattualmente previsto che, a una data predeterminata, venga riconosciuto al cedente il valore nominale dei crediti ceduti;
- crediti per "factoring verso soggetti connessi", ovvero operazioni di cessione nelle quali il soggetto cedente e il debitore ceduto appartengono al medesimo "gruppo di clienti connessi" come definito dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996: "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale");
- crediti futuri acquistati per operazioni di factoring;
- ripartizione economica e territoriale dei crediti per factoring in base alla controparte (cedente e debitore ceduto) e alle modalità di cessione ("pro solvendo" e "pro soluto");
- operazioni di factoring nelle quali l'intermediario segnalante svolge il solo servizio di incasso;
- operazioni di factoring coperte da garanzia assicurativa;
- crediti acquistati con modalità "pro soluto" assistiti da strumenti di mitigazione del rischio ⁽¹⁾;

¹ Fa eccezione la voce 52152 "Operazioni di factoring: servizi di incasso" in cui va indicato il valore risultante dai relativi documenti rappresentativi, al netto dei rimborsi.

² Nel caso di operazioni di acquisto di crediti "al di sotto del valore nominale" il valore nominale corrisponde al corrispettivo.

- crediti acquistati con modalità “pro solvendo” assistiti da clausole di mitigazione del rischio ⁽²⁾;
- crediti acquistati notevolmente al di sotto del valore nominale a causa della deteriorata situazione del debitore ceduto.

2. Rilevazione degli anticipi, dei corrispettivi e delle rettifiche di valore.

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- anticipi per factoring distinti per “cessione di crediti futuri” e “altre esposizioni”;
- anticipi per factoring “pro solvendo” ripartiti per qualità del credito;
- corrispettivi verso i debitori ceduti a fronte di operazioni di factoring “pro soluto” ripartiti per qualità del credito;
- rettifiche di valore sui crediti verso cedenti e verso debitori ceduti;
- ripartizione economica e territoriale degli anticipi per operazioni di factoring “pro solvendo” distinti per controparte (cedente e debitore ceduto);
- esposizioni verso i cedenti relative a posizioni rilevanti (maggiori del 10% del patrimonio di vigilanza) non censite a fini della concentrazione del rischio (segnalate su base nominativa);
- anticipi, corrispettivi (al lordo delle eventuali rettifiche di valore) e rettifiche di valore relative alle operazioni di factoring intragruppo e al maturity factoring.

Gli interessi maturati verso i debitori ceduti per dilazioni concesse nei pagamenti vanno ricompresi nella categoria dei crediti per “altri finanziamenti”.

9. ALTRE CESSIONI DI CREDITI

Ai fini delle presenti segnalazioni rientrano nella categoria “altre cessioni di crediti” le operazioni di acquisto di crediti poste in essere dagli intermediari finanziari, diverse da quelle rientranti nell’operatività di factoring, come definita nel precedente paragrafo 8.

Relativamente alle nozioni di “anticipo”, “corrispettivo”, cessioni “pro soluto” e cessioni “pro solvendo” vale quanto detto nel paragrafo 8 per il factoring.

¹ Per strumenti di mitigazione del rischio si intendono tutti quegli strumenti, ancorché non riconosciuti a fini prudenziali, che assistono i crediti acquistati “pro soluto” e che sono atti a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario.

² Per clausole di mitigazione del rischio si intendono tutte quelle clausole contrattuali a carico del cedente che assistono i crediti acquistati “pro solvendo” e che sono atte a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario (ad esempio, franchigie, massimali di garanzia, commissioni di malus, ecc.).

Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” pro solvendo vanno imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale). Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” “pro soluto” vanno imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquistate nell’ambito di operazioni di cessione di crediti pro soluto vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le informazioni richieste per tale categoria riguardano:

- a) l’esposizione complessiva delle attività trasferite, distinta in base alla controparte (cedenti, debitori ceduti) e alla qualità del credito;
- b) le rettifiche di valore;
- c) la ripartizione economica e territoriale degli anticipi e dei corrispettivi.

10. LEASING FINANZIARIO

Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti per mezzo dei quali il locatore trasferisce al locatario (conduttore o anche utilizzatore), in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti aventi natura creditizia, il diritto all’utilizzo di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, marchi e software).

I crediti residui in linea capitale rappresentano, alla data di riferimento della segnalazione, la posizione creditoria residua a valere sui contratti per i quali il leasing è in decorrenza ⁽¹⁾, determinata secondo i criteri previsti dai principi IAS/IFRS per la redazione del bilancio ⁽²⁾. In particolare, sono previste specifiche voci per i crediti residui in linea capitale relativi a:

- a) i contratti senza opzione di acquisto (voce 52106);
- b) le operazioni di “retrolocazione” (*lease-back*), attraverso le quali il locatario, al fine di acquisire mezzi finanziari, trasferisce a un intermediario un proprio bene ottenendone la retrolocazione (voce 52108);

¹ L’inizio della decorrenza – che corrisponde alla data di rilevazione iniziale nei modi appropriati delle attività, passività, ricavi e costi risultanti dal leasing – è quella a partire dalla quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto all’utilizzo del bene locato. Gli importi da rilevare alla decorrenza sono determinati all’inizio del leasing, ossia al momento della classificazione operativa ovvero finanziaria dell’operazione che coincide con la data anteriore tra quella del contratto e quella dell’impegno delle parti sulle principali clausole del leasing (cfr. IAS 17).

² Le particolari modalità di erogazione ed estinzione del credito che si riscontrano in talune tipologie di contratti di leasing agevolato (ad es. le operazioni ex L. 1329/65 – cd. “Legge Sabatini” – prevedono la sottoscrizione da parte del locatario di effetti cambiari volti a consentire la riscossione dei canoni) non devono avere riflessi sulle segnalazioni di vigilanza, nelle quali il valore dei crediti residui in linea capitale segnalato deve comunque riferirsi alla sostanza dell’operazione di leasing finanziario.

c) il leasing al consumo, ossia quello rivolto a privati consumatori (voce 52110).

Per valore residuo di un bene concesso in leasing finanziario si intende il valore stimato del bene locato al termine del contratto, dopo il pagamento di tutti i canoni, impiegato nel calcolo dell'investimento lordo ⁽¹⁾ da parte del locatore. La stima tiene conto della presenza o meno di garanzie sul realizzo del valore residuo (cfr. voce 52118).

I beni rientrati nella disponibilità dell'intermediario (in particolare, per il mancato esercizio dell'opzione di riscatto al termine del periodo di locazione, nonché a seguito di risoluzione consensuale o per inadempimento del contratto) vanno segnalati per il valore residuo alla voce 52116.

Nella sezione relativa ai dati di conto economico vanno indicati gli interessi attivi riferibili a qualsiasi titolo al leasing finanziario, nonché i proventi assimilati agli interessi (es. commissioni e provvigioni calcolate in funzione dell'importo e della durata del credito cui si riferiscono). Gli altri proventi vanno inclusi in relazione alla natura o meno di remunerazione dei servizi accessori tra le "commissioni" o tra gli "altri proventi".

I proventi di carattere "non finanziario" nell'ambito del rapporto contrattuale (es. importi a titolo di penale, indennizzi fatturati a seguito di sinistro assicurativo, spese di istruttoria, ecc.) vanno inclusi tra gli "altri proventi".

11. CREDITO AL CONSUMO

Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debentrici è convenzionalmente rappresentato dalle "famiglie consumatrici".

Le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito sono contenute nella Sottosezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica", le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo diverse da quelle connesse con l'utilizzo di carte di credito, associate a servizi di pagamento sono contenute nella Sottosezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica", le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo, diverse da quelle precedenti, sono incluse nella Sottosezione II.3 "Credito al consumo".

¹ Per la definizione di investimento lordo si rinvia allo IAS 17.

12. SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

La prestazione dei servizi di pagamento, come disciplinati dal d.lgs. n. 11/2010, può essere effettuata dagli istituti di pagamento e dagli IMEL puri, ibridi finanziari e ibridi non finanziari. L'emissione di moneta elettronica è riservata agli IMEL puri, ibridi finanziari e ibridi non finanziari.

L'impostazione segnaletica adottata prevede che tutti gli istituti di pagamento e gli IMEL ⁽¹⁾ compilino lo schema generale di stato patrimoniale (Sezione I) nell'ambito del quale – per i soli istituti di pagamento e IMEL ibridi finanziari – è prevista l'attivazione dell'attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” ⁽²⁾, necessario a distinguere le attività/passività e gli strumenti patrimoniali rientranti nel patrimonio destinato rispetto alle altre attività/passività aziendali e strumenti patrimoniali. Analoga distinzione – sempre basata sul medesimo attributo informativo – è prevista con riferimento alla segnalazione dei dati di conto economico (Sezione III).

Sono altresì previste, nella Sezione II, sottosezione 12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”, specifiche voci che consentono di dare autonoma evidenza ai conti di pagamento e agli investimenti effettuati con le corrispondenti disponibilità, nonché ulteriori dati riferiti ai servizi di pagamento.

Non forma oggetto di rilevazione nella sottosezione II.12, l'operatività con “gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata” ⁽³⁾, poiché essa non rientra nell'ambito di applicazione della normativa sui servizi di pagamento (cfr. art. 2, comma 2 del D.lgs. n.11/2010). I finanziamenti concessi in relazione a tali strumenti di pagamento vanno rilevati: a) nella Sezione I “Dati patrimoniali”, nella sottovoce 52014.17 “Crediti verso clientela: carte di credito a spendibilità limitata”;; b) nelle Sezioni II “Altre informazioni” e III “Dati di conto economico” come “Altri finanziamenti”(ad esempio nella voce 52286 “Crediti per altri finanziamenti”) e non nelle voci/sottovoci riferite al credito al consumo e alle carte di credito.

12.1 CARTE DI CREDITO

Per “carte di credito” si intendono le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione. Tali

¹ Nel caso degli istituti di pagamento e degli IMEL ibridi finanziari, le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

² Gli istituti di pagamento e gli IMEL “puri” e quelli “ibridi non finanziari” rileveranno l'attributo in questione segnalando il valore “non applicabile”.

³ Servizi di pagamento “basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi” di cui all'art. 2, comma 2, lett. m) del D.lgs. 11/2010.

AVVERTENZE GENERALI

carte sono spendibili presso gli esercenti convenzionati con la società emittente; di norma, il loro utilizzo obbliga quest'ultima a pagare all'esercente gli importi delle note di spesa trattenendo a proprio favore una quota dell'importo fatturato con la carta.

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debentrici è convenzionalmente rappresentato dalle "famiglie consumatrici".

Nelle voci riferite all'acquirer, la ripartizione territoriale va effettuata con riferimento al luogo in cui viene svolta l'operazione mentre nelle voci riferite all'emittente, la ripartizione territoriale è riferita allo stato/provincia di appartenenza del titolare della carta.

12.2 CARTE DI DEBITO

Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. che determinano, di regola entro il giorno successivo all'effettuazione dell'operazione, l'addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Nelle voci riferite all'acquirer, la ripartizione territoriale va effettuata con riferimento al luogo in cui viene svolta l'operazione mentre nelle voci riferite all'emittente, la ripartizione territoriale è riferita allo stato/provincia di appartenenza del titolare della carta.

12.3 MONEY TRANSFER

Per Money Transfer ("Rimessa di denaro"), si intende un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo.

12.4 CONTO DI PAGAMENTO

Per conto di pagamento, si intende un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento.

12.5 MONETA ELETTRONICA

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

Non costituisce moneta elettronica:

- a) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 ⁽¹⁾;
- b) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 ⁽²⁾.

13. ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING

Per attività di “merchant banking” si intende l’assunzione di partecipazioni finalizzata all’alienazione e, per il periodo di detenzione, caratterizzata da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

La segnalazione relativa al primo semestre dell’esercizio deve includere anche il risultato delle valutazioni, effettuate secondo i criteri di bilancio. Tali valutazioni non danno necessariamente luogo a registrazioni nella contabilità dell’intermediario.

14. RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO

Nella sezione II, sottosezione 6 “Rapporti con imprese del gruppo” vanno segnalati, in termini globali, i rapporti in essere, sia di cassa – attivi e passivi – che di firma, intercorrenti tra l’ente segnalante e le società e gli enti controllanti (diretti e indiretti), controllati (diretti e indiretti), nonché le società controllate (dirette e indirette) dalla controllante. Da tale sottosezione si escludono tutte le partecipazioni (di controllo e non di controllo) detenute per finalità di merchant banking.

15. FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

Rientrano nella presente categoria i fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni d’impiego (con o senza rischio a

¹ In particolare, l’articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 si riferisce a “strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall’emittente o in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi”.

² In particolare, l’articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 si riferisce a “operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l’operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi”.

AVVERTENZE GENERALI

carico dell'azienda), previste e disciplinate da apposite leggi, che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse e non aventi quindi, natura di deposito.

In generale, si distingue tra le due seguenti fattispecie:

- a) attività di finanziamento effettuata a valere sui suddetti fondi, nella quale sui prestiti erogati e sui fondi ricevuti maturano interessi, rispettivamente a favore e a carico dell'intermediario segnalante.

In tali casi i finanziamenti erogati sono segnalati nella voce 52014 "Crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica, mentre i fondi ricevuti vanno rilevati nella sottovoce 52054.08 "Debiti verso clientela- fondi di terzi in amministrazione". Gli interessi attivi maturati sui finanziamenti erogati vanno ricondotti nella voce 52482 "Interessi attivi - crediti verso clientela" secondo le pertinenti forme tecniche, mentre gli interessi passivi maturati sui fondi ricevuti vanno indicati nella sottovoce 52440.22 "Interessi passivi - debiti verso clientela: altri debiti";

- b) fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici, la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione) a favore dell'intermediario segnalante. La gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata, in genere, dalla circostanza che l'organo deliberante le relative operazioni d'impiego è esterno all'intermediario segnalante e che questo svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell'ente interessato.

Nella Sezione I "Dati patrimoniali" i fondi ricevuti e i crediti erogati a valere su di essi non devono formare oggetto di rilevazione. Nella sottosezione II.5 "Altre informazioni: altre attività finanziarie", i fondi ricevuti vanno segnalati nella sottovoce 52295.04 "Fondi di terzi in amministrazione ricevuti dallo Stato: non iscritti in bilancio" o nella voce 52295.08 "Fondi di terzi in amministrazione ricevuti da altri enti pubblici: non iscritti in bilancio"; le relative commissioni attive vanno indicate nella sottovoce 52484.30 "Commissioni attive per servizi: gestione fondi per conto terzi".

Qualora le somme messe a disposizione dagli enti pubblici, per un limitato periodo di tempo, siano nella piena disponibilità economico finanziaria dell'intermediario segnalante, esse devono essere ricondotte a seconda che siano fruttifere o meno di interessi nella sottovoce 52054.08 "Debiti verso clientela - fondi di terzi in amministrazione", ovvero nella sottovoce 52070.10 "Altre passività - altre".

Se nello svolgimento di tali servizi vi sia assunzione di rischio (parziale o totale) a carico dell'intermediario segnalante:

- a) la quota di finanziamenti erogati con i fondi in questione con rischio a carico dell'intermediario segnalante va segnalata nella voce 52014 "Crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica;
- b) la corrispondente quota di commissione attiva va rilevata nella voce 52482 "Interessi attivi - crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica;

- c) la corrispondente quota dei fondi messi a disposizione dagli enti pubblici va segnalata nella sottovoce 52054.08 “Debiti verso clientela- fondi di terzi in amministrazione”.

16. OPERAZIONI IN “POOL”

Rientrano in tale fattispecie le operazioni consistenti nell'erogazione di finanziamenti o rilascio di garanzie alle quali partecipino due o più intermediari creditizi (intermediari finanziari e banche) con assunzione di rischio a proprio carico e che siano realizzate per il tramite di un ente capofila sulla base di un contratto di mandato o di rapporti che producano effetti equivalenti.

Ai fini segnalatici gli intermediari si attengono ai criteri di seguito elencati.

1. *Crediti per cassa*

Ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nella Sezione I la sola quota di rischio a proprio carico, nella pertinente voce dell'attivo – in ragione della forma tecnica del finanziamento – facendo riferimento, per quanto concerne la controparte, al prenditore finale dei fondi.

Il criterio di ripartizione “pro-quota” deve essere applicato anche nelle altre sezioni della presente Circolare.

2. *Crediti di firma*

La ripartizione “pro-quota” del rischio tra ciascun partecipante (compresa la capofila) è prevista solo nel caso in cui all'intermediario capofila sia stato conferito un mandato con rappresentanza (tale criterio va seguito in tutte le segnalazioni, sia patrimoniali che di conto economico).

Se, invece, nei confronti del terzo beneficiario la capofila agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione “pro-quota” si applica soltanto ai partecipanti diversi dalla capofila stessa, che è invece tenuta a segnalare tra i propri impegni l'intero importo del credito di firma, essendo questo il rischio effettivamente a suo carico.

Criteri identici vanno adottati per tutte le altre segnalazioni riguardanti tali crediti di firma in pool rilasciati sulla base di un mandato senza rappresentanza. Fanno eccezione soltanto le voci relative alla settorizzazione (economica e territoriale) dei soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alle quali deve essere sempre operata la ripartizione “pro-quota” da parte di tutti i partecipanti al “pool” inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata sia in base al soggetto ordinante (anche nell'ipotesi in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila) che del soggetto beneficiario (garantito) (cfr. Sezione II.4).

L'ente partecipante a un finanziamento "in pool" che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

17. ATTIVITA' PROPRIE E CEDUTE NON CANCELLATE

Per alcune voci relative ai dati patrimoniali (cfr. Sezione I, sottosezione 1) ed alle altre informazioni (cfr. Sezione II, sottosezioni 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12) è richiesta la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio".

18. CODICE OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE

Con riferimento alle voci 58892 "Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate", 58894 "Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate assistite da garanzie", 58896 "Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate superiori al 2% del totale del portafoglio", 58898 "Attività di servicing: distinzione per soggetti incaricati per il recupero di attività", 58208 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58210 "Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58212 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing" 58214 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM – attività di servicing" e 58216 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing" è prevista l'indicazione di uno specifico codice numerico (numero operazione) relativo all'operazione di cartolarizzazione. Il codice numerico va richiesto alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

19. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione II, sottosezione 7 viene chiesta - relativamente alle voci 58208 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58210 "Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58212 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di banche residenti in Italia - attività di servicing", 58214 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM – attività di servicing" e 58216 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing" - l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

AVVERTENZE GENERALI

- credito al consumo: si intende – ai sensi dell’art.121 del TUB – la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le esclusioni di cui all’art.121, comma 4, del TUB.. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo “finalizzato” – ripartito in “acquisto di beni durevoli”, “acquisto di autoveicoli” e “altro” - e quello “non finalizzato”. Rientrano nel credito al consumo “finalizzato” i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l’acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) l’intermediario regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all’esercente presso il quale il cliente ha effettuato l’acquisto. Rientrano nel credito al consumo “non finalizzato” i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata all’intermediario finanziatore oppure per altra finalità.
- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

20. TIPO SCADUTO

Con riferimento alle voci 52360 “esposizioni creditizie lorde verso clientela”, 52361 “esposizioni creditizie lorde verso banche ed enti finanziari” e 52367 “Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate” è richiesta la ripartizione per “Tipo scaduto”; i valori che l’attributo informativo può assumere sono: “soggetto debitore” e “singola transazione”.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato A

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni
degli Intermediari finanziari**

DATA DI RIFERIMENTO	TERMINE DI INVIO (*)						
	25 gennaio	25 marzo	5 aprile	25 aprile	25 luglio	25 settembre	25 ottobre
31 marzo				Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV			
30 giugno					Sezioni: I, II ⁽¹⁾	Sezioni: III, IV, alcune voci della Sez. II ⁽³⁾	
30 settembre							Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV
31 dicembre	Sezioni: I, II ⁽¹⁾	Sezioni II.13 e IV,	Sezioni: III, V ⁽²⁾ , alcune voci della Sez. II ⁽³⁾				

(*) Le voci: 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”, 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” della Sezione II “Altre informazioni” sono inviate con frequenza mensile entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

¹ Sono escluse le voci indicate nel Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

² La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d’esercizio.

³ Cfr. Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato B

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni
degli istituti di pagamento e degli IMEL**

DATA DI RIFERIMENTO	TERMINE DI INVIO (*)						
	25 gennaio	25 marzo	5 aprile	25 aprile	25 luglio	25 settembre	25 ottobre
31 marzo				Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV ⁽²⁾			
30 giugno					Sezioni: I, II ⁽¹⁾	Sezioni: III, IV ⁽³⁾ alcune voci della Sez. II ⁽²⁾	
30 settembre							Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV ⁽²⁾
31 dicembre	Sezioni: I, II ⁽¹⁾	Sezione IV ⁽³⁾	Sezioni: III, V ⁽⁴⁾ alcune voci della Sez. II ⁽²⁾				

¹ In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 52430, 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607, 58610.

² Cfr. Paragrafo 2 "Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni".

³ Gli istituti di pagamento e gli IMEL a operatività limitata inviano unicamente i dati relativi al patrimonio di vigilanza.

⁴ La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d'esercizio.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato C

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia _____

(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ⁽¹⁾

Servizio Supervisione Intermediari Specializzati

(oppure) Servizio Supervisione Gruppi Bancari

Tipo soggetto ⁽²⁾:

Intermediario finanziario:

Istituto di pagamento:

IMEL

(denominazione della società)

(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione _____

Il presidente del collegio sindacale _____

Il direttore generale _____

Il dirigente preposto/capo contabile ⁽¹⁾ _____

¹ A seconda che l'intermediario/istituto di pagamento sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

² Barrare la casella di interesse. Gli IP e gli IMEL ibridi finanziari barrano entrambe le caselle.

AVVERTENZE GENERALI

¹ Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni. In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

Voce: **52008**

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA

Questa voce corrisponde alla voce 50 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 5.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 02 a 14 è richiesta la distinzione tra "Attività in bonis" e "Attività deteriorate" nonché la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2009 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni in sofferenza esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari segnalanti non siano in grado, per oggettiva difficoltà, di operare la suddetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 24. Le altre esposizioni deteriorate vanno rilevate in base alle singole forme tecniche, indipendentemente dalla data di manifestazione.

- 02** TITOLI DI DEBITO
- 08** FINANZIAMENTI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ
- 24** ATTIVITÀ DETERIORATE

Voce: **52010**

CREDITI VERSO BANCHE

La presente voce vanno corrisponde alle voci riportate nella tabella 6.1 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex legge 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nella voce 52010.18 (“Crediti verso banche: Altri finanziamenti”).

Con riferimento alle sottovoci da 06 a 23 è richiesta la distinzione tra “Attività in bonis” e “Attività deteriorate” nonché la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

01 DEPOSITI E CONTI CORRENTI

03 PAGAMENTI PROVVISORI

Figurano nella presente sottovoce gli eventuali crediti nei confronti di banche garantite, rivenienti da pagamenti provvisori effettuati in relazione a garanzie prestate. Tali pagamenti sono richiesti dalle banche garantite - sulla base delle previsioni contrattuali che disciplinano i rapporti tra la banca e l'intermediario segnalante - prima di definire l'ammontare escusso della garanzia. Una volta avvenuta l'escussione, l'eventuale ammontare che residua presso la banca garantita va ricondotto, secondo la pertinente forma tecnica, in una delle altre sottovoci della presente voce.

04 PRONTI CONTRO TERMINE

06 PER LEASING FINANZIARIO

PER FACTORING:

08 VERSO CEDENTI

10 VERSO DEBITORI CEDUTI

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI DI DEBITO

23 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52012**

CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI

La presente voce corrisponde alle voci riportate nella tabella 6.2 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex lege 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nella voce 52012.18 (“Crediti verso Enti finanziari – Altri finanziamenti”).

Con riferimento alle sottovoci da 06 a 23 è richiesta la distinzione tra “Attività in bonis” e “Attività deteriorate” nonché la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”. Fa eccezione la sottovoce 21 per la quale non è richiesto quest’ultimo dettaglio informativo.

04 PRONTI CONTRO TERMINE

06 PER LEASING FINANZIARIO

PER FACTORING:

08 VERSO CEDENTI

10 VERSO DEBITORI CEDUTI

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

21 PAGAMENTI PROVVISORI

Figurano nella presente sottovoce gli eventuali crediti nei confronti di enti finanziari garantiti, rivenienti da pagamenti provvisori effettuati in relazione a garanzie prestate. Tali pagamenti sono richiesti dagli enti garantiti - sulla base delle previsioni contrattuali che disciplinano i rapporti tra tali enti e l’intermediario segnalante - prima di definire l’ammontare escusso della garanzia. Una volta avvenuta l’escussione, l’eventuale ammontare che residua presso l’ente finanziario garantito va ricondotto, secondo la pertinente forma tecnica, in una delle altre sottovoci della presente voce.

23 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52014**

CREDITI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alle voci riportate nella tabella 6.3 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 06 a 23 è richiesta la distinzione tra “Attività in bonis” e “Attività deteriorate” nonché la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

06 PER LEASING FINANZIARIO

PER FACTORING:

08 VERSO CEDENTI

10 VERSO DEBITORI CEDUTI

12 CREDITO AL CONSUMO

14 CARTE DI CREDITO

Ivi incluse le operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito.

15 FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Nella presente sottovoce sono indicati i finanziamenti concessi in relazione a servizi di pagamento che non prevedono l'utilizzo di carte di credito, anche se connessi con operazioni di credito al consumo.

ALTRI FINANZIAMENTI:

16 CREDITO IMMOBILIARE

17 CARTE DI CREDITO A SPENDIBILITÀ LIMITATA

19 ALTRI

Nella presente sottovoce figurano anche i crediti rivenienti da operazioni di acquisto diverse da quelle rientranti nell'operatività di factoring.

20 TITOLI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

23 ALTRE ATTIVITÀ

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

Voce: **52016**

DERIVATI DI COPERTURA

Questa voce corrisponde alla voce 70 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Voce: **52054**

DEBITI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde agli importi relativi a debiti verso clientela riportati nella tabella 1.1 della nota integrativa - parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Passivo.

06 FINANZIAMENTI

08 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

La sottovoce comprende i fondi ricevuti in amministrazione dagli Enti Pubblici.

10 DEBITI VERSO UTILIZZATORI

12 PER FACTORING

14 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

20 PER MONETA ELETTRONICA

21 CONTI DI PAGAMENTO

24 ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce vanno segnalati anche i depositi cauzionali di terzi connessi con operazioni finanziarie.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52056**

TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Questa voce corrisponde alla voce 20 del passivo dello stato patrimoniale.

02 OBBLIGAZIONI

10 ALTRI TITOLI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52074**

FONDI PER RISCHI E ONERI

Questa voce corrisponde alla voce 110 del passivo dello stato patrimoniale.

02 QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

04 ALTRI FONDI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52076**

CAPITALE

Questa voce corrisponde alla voce 120 del passivo dello stato patrimoniale, integrata con l'ammontare del capitale sottoscritto e non versato di cui alla voce 52026.

È prevista la ripartizione per stato della controparte.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52078**

STRUMENTI DI CAPITALE

Questa voce corrisponde alla voce 140 del passivo dello stato patrimoniale.

È prevista la ripartizione per stato della controparte.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **52080**

SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE

Questa voce corrisponde alla voce 150 del passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **52142**

CREDITI PER FACTORING: MODALITÀ DI CESSIONE

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, distinti tra crediti acquisiti pro-soluto e pro-solvendo e in funzione della presenza o meno della notifica al debitore ceduto (rispettivamente, “notification” e “not notification”).

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di factoring connesse con crediti futuri, da indicare nella voce 52148, e quelle concernenti crediti acquistati a un valore notevolmente inferiore rispetto al valore nominale, da indicare nella voce 52158.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

NOTIFICATION

03 PRO SOLUTO

06 PRO SOLVENDO

NOT NOTIFICATION

09 PRO SOLUTO

12 PRO SOLVENDO

Voce: **52144**

CREDITI PER MATURITY FACTORING

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring in cui è contrattualmente previsto che, ad una data predeterminata, venga riconosciuto al cedente il valore nominale dei crediti medesimi.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

CON DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO

03 PRO SOLUTO

06 PRO SOLVENDO

SENZA DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO

09 PRO SOLUTO

12 PRO SOLVENDO

Voce: **52151**

OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Cfr. voci 52142 e 52158.

È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

È prevista inoltre la suddivisione delle sottovoci 02, 10, 14 e 22 per qualità creditizia.

Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile “Tipo crediti”) ⁽¹⁾.

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:

02 **CORRISPETTIVO**

VALORE NOMINALE

06 **CEDENTI**

10 **DEBITORI CEDUTI**

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:

14 **ANTICIPO**

VALORE NOMINALE

18 **CEDENTI**

22 **DEBITORI CEDUTI**

¹ Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 2 - Factoring e altre cessioni

Voce: **52152**

OPERAZIONI DI FACTORING: SERVIZI DI INCASSO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore (al netto dei rimborsi) risultante dai relativi documenti rappresentativi, dei crediti di terzi per i quali l'ente segnalante svolge il solo servizio di incasso.

Voce: **52157**

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO ASSISTITE DA STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti pro soluto per operazioni di factoring assistiti da strumenti di mitigazione del rischio.

02 GARANZIE REALI

06 GARANZIE PERSONALI

Voce: **52158**

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: CREDITI ACQUISTATI AL DI SOTTO DEL VALORE NOMINALE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce: a) il valore nominale dei crediti acquistati per un valore notevolmente inferiore rispetto al nominale a causa del merito creditizio deteriorato dei debitori ceduti; b) i corrispettivi relativi a tale operatività al lordo e al netto delle rettifiche di valore operate dall'intermediario segnalante.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

- 02** VALORE NOMINALE
- 04** CORRISPETTIVI LORDI
- 06** CORRISPETTIVI NETTI

Voce: **52172**

ANTICIPI PER OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli anticipi per operazioni di factoring, al lordo delle eventuali rettifiche di valore, distinti per settori di attività economica e per province o Stato di residenza dei debitori ceduti.

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

06 RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI DEBITORI CEDUTI

08 RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI DEBITORI CEDUTI

Voce: **52174**

CREDITI PER FACTORING: ESPOSIZIONI NETTE RILEVANTI VERSO I CEDENTI

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esposizioni nette verso i singoli cedenti che, pur superando il limite del 10% del patrimonio di vigilanza, non concorrono alla rilevazione ai fini della “concentrazione dei rischi”, in quanto l’attività è stata riferita ai singoli debitori ceduti (Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996: “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale”).

È richiesta la rilevazione nominativa dei cedenti nonché la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Voce: **40754**

CREDITI VERSO CLIENTELA DETERIORATI ACQUISTATI

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo 9 “Altre cessioni di crediti”.

Cfr. voce 52014.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l’ammontare dei crediti acquistati deteriorati detenuti alla data di riferimento della segnalazione, al lordo delle rettifiche di valore effettuate dall’ente segnalante.

- 12** LEASING FINANZIARIO
- 16** FACTORING
- 26** CREDITO AL CONSUMO
- 28** CARTE DI CREDITO:
ALTRI FINANZIAMENTI:
- 30** CREDITO IMMOBILIARE
- 32** ALTRI
- 34** TITOLI

Voce: **40756**

ALTRE CESSIONI DI CREDITI - CREDITI DETERIORATI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'ammontare delle rettifiche di valore complessive, in essere alla data di riferimento della segnalazione, connesse con le esposizioni di cui alla voce 40754.

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU:

- 12** LEASING FINANZIARIO
- 16** FACTORING
- 26** CREDITO AL CONSUMO
- 28** CARTE DI CREDITO
- ALTRI FINANZIAMENTI
- 30** CREDITO IMMOBILIARE
- 32** ALTRI
- 34** TITOLI

Voce: **40758**

**ALTRE CESSIONI DI CREDITI - CREDITI DETERIORATI:
DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le variazioni delle rettifiche di valore complessive connesse con le esposizioni relative ad operazioni di acquisto di crediti deteriorati di cui alla voce 40756.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

- 02** RETTIFICHE DI VALORE
- 04** PERDITE DA CESSIONE
- 06** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- 08** RIPRESE DI VALORE
- 10** UTILI DA CESSIONE
- 12** CANCELLAZIONI
- 14** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52190**

**OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI
CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
RIPARTIZIONE PER FASCE DI SCADUTO**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale del montecrediti, in essere alla data di riferimento della segnalazione, relativo ad operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto scadute deteriorate e non deteriorate, che hanno la Pubblica Amministrazione (P.A.) come debitore ceduto. È prevista la ripartizione per fasce di scaduto (variabile “fascia scaduto”), per settore di attività economica e provincia di residenza della P.A.

Ai fini della presente voce, la “fascia scaduto” va determinata facendo riferimento al lasso temporale intercorrente tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data di riferimento della segnalazione.

PRO SOLUTO:

04 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

08 ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

14 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

18 ALTRI CREDITI

Voce: **52192**

**OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI
CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
INCASSI INTERVENUTI NEL PERIODO**

Cfr. voce 52190.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli incassi totali o parziali realizzati nel periodo di riferimento della segnalazione, relativi a crediti verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto. La rilevazione riguarda le esposizioni scadute deteriorate e non deteriorate.

E' prevista la ripartizione degli incassi per fasce di scaduto (variabile "fascia scaduto"), per settore di attività economica e provincia di residenza della P.A..

Ai fini della presente voce, la "fascia scaduto" va determinata considerando il lasso temporale intercorrente tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data in cui è avvenuto l'incasso.

PRO SOLUTO:

04 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

08 ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

14 CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

18 ALTRI CREDITI

Voce: **52194**

OPERAZIONI DI FACTORING: CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale del montecrediti relativo a crediti nei confronti della P.A. - acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto - per la quota ceduta dall'intermediario segnalante, nel periodo di riferimento della segnalazione, mediante cessioni che soddisfano le condizioni per la cancellazione (*derecognition*) dall'attivo dell'intermediario segnalante ai sensi dello IAS 39.

È prevista la ripartizione per codice censito del soggetto cessionario.

04 CARTOLARIZZAZIONI

08 ALTRE CESSIONI

Voce: **46570**

GARANZIE RILASCIATE: VALORE NOMINALE

Per valore nominale, s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore.

Valore nominale e numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate dall'ente segnalante, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

PER APPALTI PUBBLICI:

Nelle presenti sottovoci, ripartite per fasce di importo, vanno segnalate le garanzie rilasciate a fronte di appalti per lavori pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni.

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 02 | FINO A 25.000 EURO |
| 06 | DA 25.001 A 150.000 EURO |
| 10 | OLTRE 150.000 EURO |
| ALTRE: | |
| 14 | FINO A 25.000 EURO |
| 18 | DA 25.001 A 150.000 EURO |
| 22 | OLTRE 150.000 EURO |

Voce: **52250**

GARANZIE RILASCIATE: VALORE DI BILANCIO

Valore di bilancio e numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate dall'ente segnalante, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Nel caso di garanzie personali il valore di bilancio corrisponde alle perdite attese coperte sia da rettifiche di valore sia dalla quota di commissioni attive incassate e non ancora portate a conto economico.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

PER APPALTI PUBBLICI:

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

ALTRE:

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **52251**

GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE NOMINALE

Figurano nella presente voce le garanzie (reali o personali) prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Per valore nominale, s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore ⁽¹⁾.

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, le garanzie rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a

¹ Esempio n. 1

Si ipotizzi che nel mese di marzo dell'anno T: a) l'ente finanziario X rilasci una garanzia pro-quota pari al 50% dell'importo dei finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) la garanzia in esame sia controgarantita da una controgaranzia pro-quota pari al 50% dell'importo ($50 = 50\% * 100$) garantito dall'ente finanziario X e che la controgaranzia copra fino a un ammontare massimo pari a 20 (cap sulla controgaranzia ricevuta); c) la garanzia in esame sia non deteriorata.

Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo dell'anno T l'ente finanziario X con riferimento al valore nominale (pari a 50) della garanzia rilasciata segnala: i) nella sottovoce 06 "Garanzie rilasciate non deteriorate – Garanzie rilasciate pro-quota – controgarantite" un importo pari a 20 (corrispondente al cap); ii) nella sottovoce 08 "Garanzie rilasciate non deteriorate – Garanzie rilasciate pro-quota – altre" il rimanente importo pari a 30.

Si supponga che nel mese di dicembre dell'anno T+1 nel portafoglio garantito si verifichi una perdita di 32 e che la controgaranzia sia escussa per un importo pari a 8 (pari a $32 * 50\% * 50\%$). In tal caso, l'intermediario X nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T+1 segnala nella sottovoce 06 "Garanzie rilasciate non deteriorate – Garanzie rilasciate pro-quota – controgarantite" un importo pari a 12 (pari a $20 - 8$) e nella sottovoce 08 un importo pari a 22 [$(50\% * 68) - 12 = 34 - 12$].

Esempio n. 2

Si ipotizzi che al 31 marzo dell'anno T: a) l'ente finanziario Y abbia rilasciato una garanzia pro-quota pari al 50% dell'importo dei finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) la garanzia in esame sia controgarantita da una controgaranzia pro-quota pari al 50% dell'importo ($50 = 50\% * 100$) garantito dall'ente finanziario Y e che la controgaranzia copra fino a un ammontare massimo pari a 20 (cap sulla controgaranzia ricevuta); c) la garanzia in esame sia classificata come deteriorata (sofferenze) per un importo di 35 e per il rimanente importo di 15 come non deteriorata; d) l'ente finanziario Y imputi la controgaranzia pari a 20 alla quota di garanzia classificata in sofferenza.

Nella segnalazione riferita al 31 marzo dell'anno T l'ente finanziario Y segnala: i) nella sottovoce 14 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze – Garanzie rilasciate pro-quota – controgarantite" un ammontare pari a 20; ii) nella sottovoce 16 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze – Garanzie rilasciate pro-quota – altre" un ammontare pari a 15 (pari a $35 - 20$); nella sottovoce 08 "Garanzie rilasciate non deteriorate – Garanzie rilasciate pro-quota – altre" un ammontare pari a 15.

quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l'ente finanziario e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare l'ente finanziario risponde delle prime perdite).

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine, le garanzie rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite, la prima perdita è a carico di un soggetto terzo e c'è almeno un altro soggetto che sopporta le perdite dopo la garanzia in esame ⁽¹⁾.

Figura nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate pro quota, il valore nominale delle garanzie nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l'ente finanziario e il beneficiario delle garanzie condividono pro quota le perdite) ⁽²⁾. Le garanzie rilasciate pro quota includono anche quelle rilasciate per l'intero importo delle esposizioni garantite (quota pari al 100%).

Nel caso di garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono le prime perdite assunte dall'intermediario segnalante con tali garanzie, nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione del rischio di prima perdita va segnalato l'importo del fondo monetario ⁽³⁾.

Per garanzie controgarantite s'intendono le garanzie rilasciate dall'intermediario segnalante controgarantite (con garanzie reali o personali) da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dall'intermediario segnalante.

Le controgaranzie rilasciate da controgaranti di secondo livello a un gruppo di Confidi di primo livello, per le quali non è certo "ex ante" il Confidi beneficiario

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che la banca X abbia erogato un finanziamento pari a 100 e sia garantita per le prime perdite sino a un importo di 10 dal soggetto A e per le successive perdite di 10 (cioè le perdite da 11 a 20) dall'intermediario segnalante. In tal caso, l'intermediario segnalante segnala una garanzia di tipo mezzanine.

² Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario segnalante garantisca l'X% di un finanziamento. Nel caso di perdite pari a 10, all'intermediario segnalante compete l'X% di 10 e al beneficiario (1-X%) di 10.

³ Si ipotizzi che nel mese di marzo dell'anno T l'intermediario Y: a) rilasci una garanzia pro quota pari al 50% dell'importo dei singoli finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) depositi presso la banca garantita una somma in contanti (c.d. fondo monetario) pari a 10, che copre le prime perdite connesse con il complesso delle garanzie di cui al punto a); c) le perdite assunte dall'intermediario segnalante non possano superare l'importo del fondo monetario, cioè 10 (Cap).

Ipotizzando che le garanzie rilasciate siano non deteriorate, nella segnalazione riferita al 31 marzo dell'anno T, l'intermediario Y segnala un importo pari a 10 nella sottovoce 04 "Garanzie rilasciate non deteriorate - con assunzione di rischio di prima perdita - altre".

Si ipotizzi che nel mese di dicembre dell'anno T+2 alcuni finanziamenti garantiti diventino deteriorati (sofferenze) per un importo complessivo previsto di prima perdita a carico dell'intermediario Y pari a 3. In tal caso, l'intermediario Y segnala convenzionalmente un importo pari a 3 nella sottovoce 12 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze - con assunzione di rischio di prima perdita - altre" e il rimanente importo di 7 nella sottovoce 04 "Garanzie rilasciate non deteriorate - con assunzione di rischio di prima perdita - altre".

delle controgaranzie, vanno segnalate solo a partire dal momento in cui è certo il Confidi beneficiario e da parte di quest'ultimo.

Pertanto, sino a tale momento tutti i Confidi potenzialmente beneficiari riconducono le garanzie in esame tra quelle non controgarantite (sottovoci 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e36). Una volta accertato il beneficiario, i restanti Confidi continueranno a rilevare le garanzie in esame tra quelle non controgarantite (sottovoci04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e36).

È richiesta la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

02 CONTROGARANTITE

04 ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

06 CONTROGARANTITE

08 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

10 CONTROGARANTITE

12 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

SOFFERENZE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

14 CONTROGARANTITE

16 ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

18 CONTROGARANTITE

20 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

22 CONTROGARANTITE

24 ALTRE

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

26 CONTROGARANTITE

28 ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

30 CONTROGARANTITE

32 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

34 CONTROGARANTITE

36 ALTRE

Voce: **52253**

GARANZIE DETERIORATE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE DI BILANCIO

Valore di bilancio delle garanzie (reali o personali) deteriorate prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

Nel caso di garanzie personali il valore di bilancio corrisponde alle perdite attese coperte sia da rettifiche di valore sia dalla quota di commissioni attive incassate e non ancora portate a conto economico.

02 CONTROGARANTITE

Per la definizione di garanzie controgarantite cfr. voce 52251

04 ALTRE

Voce: **52258**

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle prime perdite) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

02 CREDITI PER CASSA

04 GARANZIE

ALTRE

06 CREDITI PER CASSA

¹ Ad esempio, nel caso in cui le garanzie rilasciate coprano pro quota (50%) un portafoglio crediti di valore 100 e alle garanzie è connesso un fondo monetario che copre le prime perdite a fronte del rischio assunto con le garanzie anzidette per un importo pari a 10, nella presente voce va segnalato un importo (50) pari al 50% del portafoglio garantito.

² Si ipotizzi che : a) la banca X abbia erogato due finanziamenti di importo pari, rispettivamente, a 200 e 400; b) il Confidi Y garantisca ciascun finanziamento, rispettivamente, per 100 e 200 (corrispondenti a due garanzie pro quota pari al 50%).

Si supponga che il Confidi W garantisca le due garanzie rilasciate dal Confidi Y con due garanzie di importo pari, rispettivamente, a 50 e 100 (corrispondenti a due garanzie pro quota, pari al 50% del valore di ciascuna garanzia rilasciata dal Confidi Y) e che al complesso delle garanzie del Confidi W sia connesso un fondo monetario pari a 10. Le perdite assunte dal Confidi W non possono superare l'importo del fondo monetario, cioè 10 (cap). In tal caso, ipotizzando che le garanzie siano non deteriorate, il Confidi W segnala nella sottovoce 08 un importo pari a 150 (50+100).

08 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

10 CREDITI PER CASSA

12 GARANZIE

ALTRE

14 CREDITI PER CASSA

16 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

18 CREDITI PER CASSA

20 GARANZIE

ALTRE

22 CREDITI PER CASSA

24 GARANZIE

Voce: **52254**

CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE

Ammontare dei crediti iscritti in bilancio per avvenuta escussione delle garanzie rilasciate.

I crediti vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale nonché in base alla qualità del credito.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella D.2, colonna “Valore lordo”.

02 VERSO CLIENTELA

04 VERSO ALTRE CONTROPARTI

Inclusi gli intermediari creditizi e finanziari.

Voce: **46575**

GARANZIE RILASCIATE IN CORSO DI ESCUSSIONE

Valore nominale e di bilancio e numero delle garanzie, in essere alla data di riferimento della segnalazione, per le quali siano state formalizzate (e non ancora liquidate) all'ente segnalante richieste di escussione.

Per valore nominale, s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

PER APPALTI PUBBLICI:

Nelle presenti sottovoci, ripartite per fasce di importo, vanno segnalate le garanzie rilasciate a fronte di appalti per lavori pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni.

08 VALORE NOMINALE

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570.

10 VALORE DI BILANCIO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 52250.

ALTRE:

12 VALORE NOMINALE

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570.

14 VALORE DI BILANCIO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 52250.

Voce: **46580**

GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE PER BENEFICIARIO

Ripartizione delle garanzie rilasciate dall'ente segnalante (numero e importo), di cui alla voce 46570, in essere alla data di riferimento della segnalazione distinte per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del beneficiario della garanzia.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

RIPARTIZIONE ECONOMICA:

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

RIPARTIZIONE TERRITORIALE:

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **46585**

GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE PER CLIENTE ORDINANTE

Ripartizione delle garanzie rilasciate dall'ente segnalante (numero e importo), di cui alla voce 46570, in essere alla data di riferimento della segnalazione distinti per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del cliente ordinante.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

RIPARTIZIONE ECONOMICA:

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

RIPARTIZIONE TERRITORIALE:

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **52263**

FLUSSO DELLE GARANZIE IN CORSO DI ESCUSSIONE

Cfr. voce 46575.

Nella presente voce va segnalato l'ammontare e il numero delle garanzie rilasciate che sono entrate in corso di escussione nel periodo di riferimento della segnalazione.

Per valore nominale, s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore.

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

- 02** VALORE NOMINALE
- 04** VALORE DI BILANCIO
- 06** NUMERO

Voce: **52264**

CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE: RETTIFICHE DI VALORE

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore effettuate sui crediti iscritti in bilancio per avvenuta escussione di garanzie di cui alla voce 52254.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella D.2, colonna “rettifiche di valore”.

Voce: **52266**

IMPEGNI

Valore e numero degli impegni assunti dall'ente segnalante in essere alla data di riferimento della segnalazione. Nelle sottovoci 02 e 04 sono ricompresi sia gli impegni irrevocabili sia quelli revocabili; nelle sottovoci 06 e 08 sono segnalati esclusivamente quelli irrevocabili.

Nelle sottovoci 04 e 08 vanno rilevati, tra l'altro, gli impegni irrevocabili a rilasciare crediti di firma.

Gli importi vanno distinti tra: 1) impegni a utilizzo certo e 2) impegni a utilizzo incerto.

VALORE NOMINALE:

Valore nominale degli impegni, al netto degli utilizzi e delle eventuali rettifiche di valore, assunti dall'ente segnalante.

02 A EROGARE FONDI

04 ALTRI

VALORE DI BILANCIO:

06 A EROGARE FONDI

08 ALTRI

Voce: **52268**

MARGINI SU FINANZIAMENTI IRREVOCABILI

Valore dei margini su finanziamenti irrevocabili per cassa concessi e ricevuti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

La caratteristica dei finanziamenti irrevocabili risiede nel fatto che il relativo contratto di credito non contempla clausole che riconoscono al soggetto erogante la facoltà di revoca incondizionata dell'affidamento concesso.

02 CONCESSI

Cfr. sottovoce 52266.02.

04 RICEVUTI

Voce: **52270**

IMPEGNI VERSO CLIENTELA DETERIORATI

Valore degli impegni in essere alla data di riferimento della segnalazione, verso clientela classificata come deteriorata.

Gli importi vanno distinti tra: 1) impegni a utilizzo certo e 2) impegni a utilizzo incerto.

02 VALORE NOMINALE

Valore nominale degli impegni in essere assunti dall'ente segnalante.

04 VALORE DI BILANCIO

Voce: **52276**

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARANTITO

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite dal Confidi, controgarantite da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dal Confidi segnalante.

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

IN SOFFERENZA

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

- 02** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 04** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 06** CONFIDI VIGILATI
- 08** ALTRI SOGGETTI

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

- 10** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 12** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 14** CONFIDI VIGILATI
- 16** ALTRI SOGGETTI

GARANZIE NON DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

- 18** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 20** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 22** CONFIDI VIGILATI
- 24** ALTRI SOGGETTI

Voce: **52278**

GARANZIE RILASCIATE SENZA ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARANTITO

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo delle garanzie rilasciate senza assunzione di rischio sulle prime perdite dal Confidi, controgarantite da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dal Confidi segnalante.

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

IN SOFFERENZA

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

- 02** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 04** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 06** CONFIDI VIGILATI
- 08** ALTRI SOGGETTI

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

- 10** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 12** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 14** CONFIDI VIGILATI
- 16** ALTRI SOGGETTI

GARANZIE NON DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

- 18** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 20** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

22 CONFIDI VIGILATI

24 ALTRI SOGGETTI

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO QUOTA

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

IN SOFFERENZA

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

26 FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

28 FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

30 CONFIDI VIGILATI

32 ALTRI SOGGETTI

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

34 FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

36 FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

38 CONFIDI VIGILATI

40 ALTRI SOGGETTI

GARANZIE NON DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

42 FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

44 FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

46 CONFIDI VIGILATI

48 ALTRI SOGGETTI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

Voce: **58898**

ATTIVITA' DI SERVICING: DISTINZIONE PER SOGGETTI INCARICATI PER IL RECUPERO DELLE ATTIVITA'

Cfr. voce 58892.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DAL SERVICER

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività finanziarie cartolarizzate per le quali, alla data di riferimento della segnalazione, l'attività operativa di recupero crediti è svolta dall'intermediario segnalante che svolge l'attività di servicing.

06 ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DA SOGGETTI DIVERSI DAL SERVICER

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività finanziarie cartolarizzate per le quali, alla data di riferimento della segnalazione, l'attività operativa di recupero crediti è svolta da soggetti terzi all'uopo delegati dall'intermediario segnalante.

Voce: **58208**

ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Nella presente voce figurano le attività finanziarie, escluse quelle in sofferenza, oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo dell'intermediario segnalante e per le quali quest'ultimo svolge il ruolo di servicer.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione (cfr. Avvertenze Generali).

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione della "valuta" e del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "valuta" e per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITA'

E' richiesta la classificazione per "valuta"

Voce: **58210**

ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Nella presente voce figurano le attività finanziarie in sofferenza oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo dell'intermediario segnalante e per le quali quest'ultimo svolge il ruolo di servicer.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione "in conto" (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l'importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica ⁽¹⁾. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

L'importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti ⁽²⁾ nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l'attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 26 "sofferenze non ripartite".

¹ In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero.

² Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

Voce: **58212**

ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ITALIA - ATTIVITÀ DI SERVICING

Nella presente voce figurano le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di IFM (“Istituzioni Finanziarie Monetarie”)¹ residenti in Italia, per le quali l’intermediario svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l’emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un’unica soluzione alla scadenza del capitale l’importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l’importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica⁽²⁾. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

L’importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti⁽³⁾ nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l’attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

¹ Per la definizione di IFM cfr. art. 1 del regolamento BCE/2008/32.

² In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell’azienda agli atti di recupero.

³ Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale delle sottovoci 26 e 76 "sofferenze non ripartite".

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominati va dell'operazione di cartolarizzazione nonché del soggetto cedente ("origina-tor").

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 18, 26 e da 30 a 44 va indicato il codice censito dell'originator.

ATTIVITA' FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

SOFFERENZE:

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12, 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITA'

26 SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:

28 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 32, 34, 36, 38 e 44 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

30 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

32 MUTUI

34 CARTE DI CREDITO

36 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

38 PRESTITI PERSONALI

40 OPERAZIONI DI FACTORING

42 LEASING FINANZIARIO

44 ALTRI FINANZIAMENTI

46 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

48 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

50 ALTRE ATTIVITA'

ATTIVITA' FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall'attivo del soggetto originator.

SOFFERENZE:

52 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 56, 58, 60, 62, 68 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

54 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

56 MUTUI

58 CARTE DI CREDITO

60 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

62 PRESTITI PERSONALI

64 OPERAZIONI DI FACTORING

66 LEASING FINANZIARIO

68 ALTRI FINANZIAMENTI

70 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

72 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

74 ALTRE ATTIVITA'

76 SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:

78 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 82, 84, 86, 88 e 94 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

80 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

82 MUTUI

84 CARTE DI CREDITO

86 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

88 PRESTITI PERSONALI

90 OPERAZIONI DI FACTORING

92 LEASING FINANZIARIO

94 ALTRI FINANZIAMENTI

96 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

98 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

99 ALTRE ATTIVITA'

Voce: **58214**

ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI PAESI UEM - ATTIVITÀ DI SERVICING

Nella presente voce figurano le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri Paesi UEM (diversi dall'Italia), per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta. Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITA'

Voce: **58216**

ATTIVITA' SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITÀ DI SERVICING

Nella presente voce figurano le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di soggetti diversi dalle IFM residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione "in conto" (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l'importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica⁽¹⁾. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

L'importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti⁽²⁾ nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l'attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in gra-

¹ In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero.

² Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

do, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale delle sottovoci 25 e 73 "sofferenze non ripartite".

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 18, 25 e da 28 a 42 va indicato il codice cen-sito dell'*originator*.

CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB:

ATTIVITA' CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto originator.

SOFFERENZE:

02

FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12, 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04

FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06

MUTUI

08

CARTE DI CREDITO

10

PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12

PRESTITI PERSONALI

14

OPERAZIONI DI FACTORING

16

LEASING FINANZIARIO

18

ALTRI FINANZIAMENTI

- 20** TITOLI
E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".
- 22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).
- 24** ALTRE ATTIVITA'
- 25** SOFFERENZE NON RIPARTITE
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".
- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA E ALTRE ATTIVITA':
- 26** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE
E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.
- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 30, 32, 34, 36 e 42 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".
- 28** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 30** MUTUI
- 32** CARTE DI CREDITO
- 34** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 36** PRESTITI PERSONALI
- 38** OPERAZIONI DI FACTORING
- 40** LEASING FINANZIARIO
- 42** ALTRI FINANZIAMENTI
- 44** TITOLI
E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

46 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

48 ALTRE ATTIVITA'

ATTIVITA' NON CANCELLATE DALL' ATTIVO DELL' ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall' attivo del soggetto *originator*.

50 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l' indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60, 66 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

52 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

54 MUTUI

56 CARTE DI CREDITO

58 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

60 PRESTITI PERSONALI

62 OPERAZIONI DI FACTORING

64 LEASING FINANZIARIO

66 ALTRI FINANZIAMENTI

68 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

70 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

72 ALTRE ATTIVITA'

74 SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI:

76 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 80, 82, 84, 86 e 92 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

78 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

80 MUTUI

82 CARTE DI CREDITO

84 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

86 PRESTITI PERSONALI

88 OPERAZIONI DI FACTORING

90 LEASING FINANZIARIO

92 ALTRI FINANZIAMENTI

94 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

96 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

98 ALTRE ATTIVITA'

Voce: **52334**

GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale delle garanzie rilasciate, al netto di eventuali escussioni e di rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.

Le garanzie rilasciate vanno rilevate nell'attributo "esposizioni derivanti da cartolarizzazioni" sulla base della tipologia di esposizione garantita (senior, mezzanine, junior).

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 02** SOFFERENZE
- 04** INCAGLI
- 06** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 08** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 10** SOFFERENZE
- 12** INCAGLI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 16** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

- 18** SOFFERENZE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

- 20** INCAGLI

- 22** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

- 24** ALTRE

Voce: **52336**

GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

Figura il valore nominale delle garanzie rilasciate, al netto di eventuali escussioni e di rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.

02 ATTIVITÀ DETERIORATE

04 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52338**

ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE PER PORTAFOGLIO

Nel caso di cartolarizzazioni proprie vanno rilevate le sole esposizioni a fronte di cartolarizzazioni oggetto di totale cancellazione.

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

Inoltre, per le sottovoci relative alle esposizioni per cassa è prevista la ripartizione in: 1) attività finanziarie di negoziazione, 2) attività finanziarie disponibili per la vendita, 3) attività finanziarie valutate al *fair value*, 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza e 5) crediti.

CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE:

- 02** ESPOSIZIONI PER CASSA
- 04** ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

CARTOLARIZZAZIONE DI TERZI:

- 06** ESPOSIZIONI PER CASSA
- 08** ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Voce: **52360**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

Ammontare complessivo delle esposizioni al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

La voce corrisponde alla colonna “esposizione lorda” della tabella 2.1 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

E’ prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”), con esclusione delle sottovoci 14 e 16.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

- 02** SOFFERENZE
- 04** INCAGLI
- 06** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

E’ prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

ALTRE ESPOSIZIONI:

- 10** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

E’ prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”) e per durata dello scaduto (variabile “fascia scaduto”).

Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, per l’importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze generali, paragrafo 7 “Qualità del credito”. Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile “Fascia scaduto”), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un’unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

- 12** ALTRE

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

14 DETERIORATE

16 ALTRE

Voce: **52361**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI

Ammontare complessivo delle esposizioni al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

La voce corrisponde alla colonna “esposizione lorda” della tabella 2.2 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

E’ prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”), con esclusione delle sottovoci 14 e 16.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

02 SOFFERENZE

04 INCAGLI

06 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

08 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

E’ prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

ALTRE ESPOSIZIONI:

10 ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

E’ prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”) e per durata dello scaduto (variabile “fascia scaduto”).

12 ALTRE

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

14 DETERIORATE

16 ALTRE

Voce: **52363**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA IN SOFFERENZA

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Nella sottovoce 18 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito di eventi estintivi del credito ⁽¹⁾.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

02 ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

04 ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

TRASFERIMENTI DA:

06 INCAGLI

08 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

12 ESCUSSIONI DI GARANZIE

15 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

16 USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS

18 CANCELLAZIONI

¹ In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

20	INCASSI
	REALIZZI PER CESSIONI:
22	CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
24	ALTRE
26	TRASFERIMENTO A INCAGLI
29	PERDITE DA CESSIONE
31	ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
32	NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI

Voce: **52365**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA INCAGLIATE

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni incagliate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento del minimo di rate impagate fissato dalla normativa segnalatica (c.d. “incagli oggettivi”, cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo 7 “Qualità del credito”).

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni incagliate nel primo semestre e fra le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni incagliate; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l’altra in diminuzione, delle esposizioni incagliate (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle sofferenze).

Nella sottovoce 18 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi del credito ⁽¹⁾.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

02 ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

04 ALTRE ATTIVITÀ IN BONIS

TRASFERIMENTI DA

06 SOFFERENZE

08 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

¹ In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell’azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

12 ESCUSSIONI DI GARANZIE

15 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

16 USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS

18 CANCELLAZIONI

20 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

22 CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

24 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

26 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

28 SOFFERENZE

30 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

29 PERDITE DA CESSIONE

31 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

34 NUOVI INCAGLI: NUMERO CLIENTI

Voce: **52367**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE DETERIORATE

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni scadute deteriorate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento della soglia di scaduto fissata dalla definizione (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo 7 “Qualità del credito”).

Il passaggio di una posizione fra gli scaduti nel primo semestre e fra le esposizioni ristrutturate, le esposizioni incagliate o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni scadute; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni scadute (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni ristrutturate, incagliate o sofferenze).

Nella sottovoce 14 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi estintivi del credito ⁽¹⁾.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

- 02** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE
- 04** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS
- 06** TRASFERIMENTI DA INCAGLI
- 08** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS:

¹ In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irreperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

10	ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE
12	ALTRE ESPOSIZIONI
14	CANCELLAZIONI
16	INCASSI
	REALIZZI PER CESSIONI:
18	CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
20	ALTRE
	TRASFERIMENTI A:
22	SOFFERENZE
24	INCAGLI
26	ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
29	PERDITE DA CESSIONE
31	ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
32	NUOVE POSIZIONI SCADUTE DETERIORATE: NUMERO CLIENTI

E' prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo scaduto"). Relativamente all'approccio per "singola transazione", il cliente cui si riferisce lo scaduto va segnalato soltanto con riferimento alla prima transazione scaduta.

Voce: **52369**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA RISTRUTTURATE

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni ristrutturate nel primo semestre e fra le esposizioni incagliate o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni ristrutturate; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni ristrutturate (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni incagliate o delle sofferenze).

Nella sottovoce 16 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi estintivi del credito ⁽¹⁾.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

02 ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

04 ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

TRASFERIMENTI DA:

06 INCAGLI

08 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

12 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

14 USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS

¹ In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecoverabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

16 CANCELLAZIONI

18 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

20 CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

22 ALTRE

TRASFERIMENTI A:

24 SOFFERENZE

26 INCAGLI

29 PERDITE DA CESSIONE

31 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

32 NUOVE POSIZIONI RISTRUTTURATE: NUMERO CLIENTI

Voce: **52380**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE PER CASSA

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

06 PARTITE INCAGLIATE

08 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

12 ESCUSSIONI DI GARANZIE

14 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

16 DA INTERESSI

18 ALTRE

20 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

22 UTILI DA CESSIONE

24 CANCELLAZIONI

26 TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE

28 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52382**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU PARTITE INCAGLIATE PER CASSA

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

06 SOFFERENZE

08 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

12 ESCUSSIONI DI GARANZIE

14 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

16 DA INTERESSI

18 ALTRE

20 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

22 UTILI DA CESSIONE

24 CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI A:

26 SOFFERENZE

28 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

30 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

32 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52384**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

- 02** RETTIFICHE DI VALORE
- 04** PERDITE DA CESSIONE
- INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:
- 06** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 08** ALTRE ESPOSIZIONI
- 10** TRASFERIMENTI DA POSIZIONI INCAGLIATE
- 12** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- 14** RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE
- 16** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO
- 18** UTILI DA CESSIONE
- 20** CANCELLAZIONI
- TRASFERIMENTI A:
- 22** SOFFERENZE
- 24** PARTITE INCAGLIATE
- 26** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE
- 28** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52386**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA RISTRUTTURATE

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

04 PERDITE DA CESSIONE

TRASFERIMENTI DA:

06 PARTITE INCAGLIATE

08 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

10 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

12 DA INTERESSI

14 ALTRE

16 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

18 UTILI DA CESSIONE

20 CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI A:

22 SOFFERENZE

24 PARTITE INCAGLIATE

26 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52388**

VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: IN SOFFERENZA

Cfr. voce52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate classificate in sofferenza.

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN BONIS

CONTROGARANTITE

02 AMMONTARE

04 NUMERO

ALTRE

06 AMMONTARE

08 NUMERO

TRASFERIMENTI DA ALTRE GARANZIE DETERIORATE

CONTROGARANTITE

10 AMMONTARE

12 NUMERO

ALTRE

14 AMMONTARE

16 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

CONTROGARANTITE

18 AMMONTARE

20 NUMERO

ALTRE

22 AMMONTARE

24 NUMERO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO GARANZIE IN BONIS

CONTROGARANTITE

26 AMMONTARE

28 NUMERO

ALTRE

30 AMMONTARE

32 NUMERO

USCITE VERSO ALTRE GARANZIE DETERIORATE

CONTROGARANTITE

34 AMMONTARE

36 NUMERO

ALTRE

38 AMMONTARE

40 NUMERO

ESCUSSIONI

CONTROGARANTITE

42 AMMONTARE

44 NUMERO

ALTRE

46 AMMONTARE

48 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CONTROGARANTITE

50 AMMONTARE

ALTRE

52 AMMONTARE

Voce: **52390**

VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: ALTRE

Cfr. voce 52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate classificate come deteriorate (diverse dalle sofferenze).

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

VARIAZIONI IN AUMENTO:

TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN BONIS

CONTROGARANTITE

02 AMMONTARE

04 NUMERO

ALTRE

06 AMMONTARE

08 NUMERO

TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN SOFFERENZA

CONTROGARANTITE

10 AMMONTARE

12 NUMERO

ALTRE

14 AMMONTARE

16 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

CONTROGARANTITE

18 AMMONTARE

20 NUMERO

ALTRE

22 AMMONTARE

24 NUMERO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO GARANZIE IN BONIS

CONTROGARANTITE

26 AMMONTARE

28 NUMERO

ALTRE

30 AMMONTARE

32 NUMERO

USCITE VERSO GARANZIE IN SOFFERENZA

CONTROGARANTITE

34 AMMONTARE

36 NUMERO

ALTRE

38 AMMONTARE

40 NUMERO

ESCUSSIONI

CONTROGARANTITE

42 AMMONTARE

44 NUMERO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

ALTRE

46 AMMONTARE

48 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CONTROGARANTITE

50 AMMONTARE

ALTRE

52 AMMONTARE

Voce: **52392**

VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE

Cfr. voce 52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate, nel periodo di riferimento della segnalazione.

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

VARIAZIONI IN AUMENTO

GARANZIE RILASCIATE

Nel caso in cui la controgaranzia venga attivata dopo il periodo di riferimento del rilascio della garanzia da parte dell'intermediario segnalante, nel periodo in cui viene attivata la controgaranzia, formano oggetto di segnalazione, per i medesimi valori, le voci 02 e 04 (variazioni in aumento di garanzie controgarantite) e la voce 30 (Altre variazioni in diminuzione).

CONTROGARANTITE

02 AMMONTARE

04 NUMERO

ALTRE

06 AMMONTARE

08 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

CONTROGARANTITE

10 AMMONTARE

ALTRE

12 AMMONTARE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

GARANZIE NON ESCUSSE

CONTROGARANTITE

14 AMMONTARE

16 NUMERO

ALTRE

18 AMMONTARE

20 NUMERO

TRASFERIMENTI A GARANZIE DETERIORATE

CONTROGARANTITE

22 AMMONTARE

24 NUMERO

ALTRE

26 AMMONTARE

28 NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

30 AMMONTARE

Voce: **52372**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

Ammontare delle esposizioni per cassa, al lordo delle rettifiche di valore operate, suddiviso per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza della controparte.

SOFFERENZE:

02 RIPARTIZIONE ECONOMICA

04 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

INCAGLI:

06 RIPARTIZIONE ECONOMICA

08 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE:

10 RIPARTIZIONE ECONOMICA

12 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE:

13 RIPARTIZIONE ECONOMICA

15 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE:

17 RIPARTIZIONE ECONOMICA

19 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

ALTRE ESPOSIZIONI:

22 RIPARTIZIONE ECONOMICA

24 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **52376**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE

Ammontare delle rettifiche di valore complessive operate sino alla data di riferimento della segnalazione.

E' prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate"), con esclusione delle sottovoci 15 e 24.

L'importo di tali rettifiche di valore va segnalato fino al momento in cui intervenga un evento estintivo dei crediti sottostanti. Tale evento ricorre non soltanto nei casi in cui sia intervenuto un fatto che giuridicamente comporta il venir meno del corrispondente diritto dell'ente segnalante, ma anche quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità del credito o di quota parte dello stesso oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Tale principio vale anche nel caso di crediti in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle rettifiche di valore dei crediti in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la suddetta delibera.

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale con riferimento alle esposizioni in essere alla data di riferimento della segnalazione. La determinazione delle perdite di valore deve essere effettuata sulla base dei criteri di bilancio, se la segnalazione si riferisce al 31 dicembre, o sulla base di criteri analoghi per le altre date segnaletiche. Tali disposizioni si applicano anche agli intermediari il cui esercizio si chiude in data diversa dal 31 dicembre.

RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:

- 02** SOFFERENZE
- 04** INCAGLI
- 06** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 15** SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

- 18** SCADUTE NON DETERIORATE
- 20** ALTRE ESPOSIZIONI
- 24** SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Voce: **40728**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE

Formano oggetto di rilevazione le esposizioni garantite (pronti contro termine attivi, leasing finanziario, factoring pro solvendo, ecc.).

Le garanzie reali sono ripartite nelle seguenti fattispecie: pegni su depositi di contante, pegni su titoli, pegni su altri valori (es. merci), ipoteche su immobili, immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario e altre garanzie reali (ad es., privilegi, pegno su beni mobili registrati, prestiti contro cessione del quinto).

Le garanzie personali sono distinte in: derivati su crediti (*credit linked notes* – CLN e altri derivati) e crediti di firma.

I derivati su crediti diversi dalle CLN e i crediti di firma sono ripartiti in: Governi e Banche Centrali, altri enti pubblici, banche, società finanziarie, società di assicurazione, imprese non finanziarie, altri soggetti.

È prevista la distinzione tra attività “in bonis” e attività deteriorate (variabile “qualità del credito”).

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

- 58** ESPOSIZIONE NETTA
- 60** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

- 62** ESPOSIZIONE NETTA
- 64** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

- 66** ESPOSIZIONE NETTA
- 68** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

- 70** ESPOSIZIONE NETTA

Voce: **52396**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE

Va indicato il valore di bilancio.

Per i criteri di rilevazione delle operazioni di factoring “pro solvendo” si rinvia alla sottovoce 52360.10.

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie di negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al fair value; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) gruppi di attività in via di dismissione; (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione per fascia scaduto: 1) fino a 90 giorni; 2) da oltre 90 giorni fino a 180 giorni; 3) da oltre 180 giorni fino a 1 anno; 4) da oltre 1 anno.

È altresì richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

02 FINANZIAMENTI

04 TITOLI DI DEBITO

Voce: **46386**

TURNOVER

Valore totale dei crediti acquisiti o erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di riferimento della segnalazione. Per i crediti erogati (sottovoci da 11 a 28) si dovrà far riferimento alla data dalla quale gli stessi sono fruttiferi di interessi.

Per le operazioni di factoring, la voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella B.4.1.

02 FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO

Valore nominale dei crediti acquistati pro soluto.

06 FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO

Valore nominale dei crediti acquistati pro solvendo.

07 FLUSSI DEI CREDITI AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO

Valore di acquisto dei crediti acquistati per un valore al di sotto di quello originario (cfr. voce 52158).

08 FLUSSI DEI CREDITI CEDUTI A TITOLO DEFINITIVO

13 CREDITO AL CONSUMO: FLUSSI DEI CREDITI EROGATI:

Flusso dei crediti al consumo diversi da quelli erogati in relazione all'esecuzione di servizi di pagamento (ad es. con carte di credito), che formano oggetto di segnalazione nella sottosezione 12.

18 ALTRI FINANZIAMENTI: FLUSSI DEI CREDITI EROGATI

Valore totale dei contratti di finanziamento erogati per le operazioni di cui alle voci 52284 e 52286.

LEASING FINANZIARIO

19 LEASING IN COSTRUENDO

Ammontare dei finanziamenti connessi con le operazioni di leasing finanziario aventi ad oggetto i beni in corso di costruzione e quelli in attesa di locazione nel caso di contratti "con trasferimento dei rischi", cioè nel caso in cui i rischi sono trasferiti sul locatario anteriormente alla presa in consegna del bene e alla decorrenza dei canoni in locazione.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

21 ALTRE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

Ammontare dei crediti residui in linea capitale.

25 LOCAZIONE FINANZIARIA: FLUSSI DEI CREDITI PER RETROLOCAZIONE

Ammontare dei crediti residui in linea capitale per operazioni di retrolocazione.

28 ALTRI CREDITI: FLUSSI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche eventuali crediti acquisiti nel periodo di riferimento non derivanti da operazioni di factoring (es. a seguito di acquisto di ramo di azienda).

Voce: **46382**

FLUSSI DI PARTECIPAZIONI DETENUTE PER ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING

I dati sono relativi al trimestre di riferimento della segnalazione.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, tabella E.3, righe B1 e C1.

Gli importi vanno distinti tra: 1) controllate, 2) controllate congiuntamente, 3) sottoposte a influenza notevole, 4) altre.

08 PARTECIPAZIONI ACQUISITE

Ammontare delle partecipazioni acquisite nel periodo indicato.

10 PARTECIPAZIONI DISMESSE

Ammontare delle partecipazioni cedute o trasformate in altri rapporti (ad es. in crediti) nel periodo indicato.

Voce: **46392**

SISTEMI DI COMMERCIALIZZAZIONE: VOLUME DI ATTIVITÀ

Numero e importo dei nuovi crediti erogati dall'intermediario finanziario nel trimestre di riferimento. L'importo di tali crediti – distinti nelle diverse forme tecniche – deve essere coerente con la voce 46386 (“Turnover”).

Devono essere segnalati i crediti derivanti dai singoli contratti ripartiti a seconda dei soggetti incaricati della relativa “distribuzione” ai sensi della vigente disciplina di vigilanza (si considerano i canali che hanno consentito il primo contatto con la clientela a prescindere dall'intervento diretto nella conclusione del contratto).

Ai fini della compilazione delle presenti sottovoci per soggetti incaricati della “distribuzione” si intendono:

- Proprie dipendenze: locali dell'intermediario segnalante nei quali sia previsto l'accesso della clientela e siano dislocati propri dipendenti;
- Agenti in attività finanziaria;
- Mediatori creditizi;
- Promotori finanziari;
- Banche;
- SIM;
- Altri intermediari finanziari: intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93;
- Assicurazioni: imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti;
- Esercizi convenzionati: esercizi commerciali a cui l'intermediario si affida – sulla base di una apposita convenzione – per la distribuzione di propri prodotti e servizi (per il leasing in tale fattispecie rientrano anche gli eventuali fornitori);
- Altri canali distributivi: altri canali distributivi non ricompresi nei precedenti;
- Canale telefonico: ricade in questo canale distributivo l'operatività per il tramite di “call center” o risponditori automatici nonché l'operatività per il tramite di apparecchi di telefonia mobile, utilizzando protocolli di trasmissione dati;
- Internet: in questo canale distributivo vanno inclusi anche eventuali collegamenti di tipo WebTv;
- Altri collegamenti telematici: canali telefonici diversi dal “call center”.

LEASING:

Numero ed importo dei crediti residui in linea capitale.

02 NUMERO

06 IMPORTO

FACTORING:

Numero e importo dei crediti acquistati pro soluto, pro solvendo e dei crediti assunti al di sotto del valore originario ovvero acquistati a titolo definitivo.

08 NUMERO

12 IMPORTO

CREDITO AL CONSUMO:

Numero e importo dei crediti erogati per operazioni di credito al consumo, ad eccezione di quelli erogati con carte di credito a rimborso rateale e degli altri finanziamenti connessi con servizi di pagamento.

18 NUMERO

22 IMPORTO

ALTRI FINANZIAMENTI:

Numero e importo dei contratti di finanziamento, diversi da quelli connessi con servizi di pagamento. Nella presente sottovoce vanno inclusi anche eventuali crediti acquisiti nel periodo di riferimento non derivanti da operazioni di factoring.

26 NUMERO

30 IMPORTO

Voce: **46240**

TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETÀ DEPOSITATI PRESSO TERZI

Valore contabile dei titoli e degli altri valori depositati presso terzi.

Voce: **52400**

TITOLI DI PROPRIETÀ

Valore di bilancio dei titoli di proprietà dell'ente segnalante indipendentemente dal portafoglio di allocazione in bilancio.

Per la compilazione di tale voce è richiesta l'indicazione del codice ISIN dei titoli.

02 IMPEGNATI

Titoli impegnati (ad esempio: titoli a cauzione, a garanzia, ecc.).

04 NON IMPEGNATI

Voce: **58100**

TITOLI DI CAPITALE E QUOTE O.I.C.R. DI PROPRIETÀ – QUANTITÀ

Per ciascun titolo va segnalata la quantità di azioni o il numero di quote di proprietà dell'intermediario segnalante.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN”, “depositario”, “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione”.

La variabile di classificazione “depositario” indica l'eventuale soggetto depositario presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di titoli oggetto di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità “titolo non disponibile”.

Voce: **58115**

TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETÀ - VALORE NOMINALE

Per ciascun titolo va segnalato il valore nominale.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “depositario”, “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione”.

La variabile di classificazione “depositario” indica l’eventuale soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di operazioni di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità “titolo non disponibile”.

Voce: **52401**

TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN”, “Stato del depositante”, “depositario” e “settore di attività economica” e limitatamente alle sottovoci 02 e 06 per “valuta”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli.

A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

04 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

ALTRI RAPPORTI

06 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

08 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58135**

TITOLI IMPEGNATI PER RIPORTI PASSIVI, PCT PASSIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN”, “depositario” e, nel caso di controparti residenti, anche per “settore di attività economica”.

Limitatamente alle sottovoci 02 e 06 è richiesta anche la ripartizione per “Stato della controparte”.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nei casi in cui il titolo non rimane in deposito presso l’intermediario segnalante occorre indicare la modalità “titolo non disponibile”.

LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO L’INTERMEDIARIO SEGNALANTE:

02 **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

06 **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO L’INTERMEDIARIO SEGNALANTE:

10 **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

14 **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58218**

ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI: TITOLI DI DEBITO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i titoli di debito emessi da società veicolo, detenuti dall'intermediario segnalante, connessi con operazioni di cartolarizzazione effettuate dall'intermediario segnalante che non hanno superato il test di cancellazione (“*derecognition*”) previsto dallo IAS 39.

Sono inclusi i titoli rivenienti da “auto-cartolarizzazioni”.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “valuta” e per “codice ISIN”.

02 VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti dal bilancio dell'intermediario segnalante (intermediario *originator*). A tal fine va segnalato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione dei titoli, al netto di eventuali rimborsi e di cancellazioni (*write-offs*). Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

06 VALORE NOMINALE

Nella presente sottovoce figurano, tra l'altro, i titoli che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l'applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”) al valore nominale di emissione (¹). L'importo da rilevare per i titoli in esame corrisponde al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”).

¹ Ad esempio, un “*pool factor*” pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a €100 sono stati rimborsati al tempo T €47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€100) per il “*pool factor*” (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€52,3).

Voce: **58117**

TITOLI DI PROPRIETÀ: SCOPERTI TECNICI

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN” e limitatamente alla sottovoce 02 per “valuta”.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Voce: **58230**

CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE: TITOLI

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN” e limitatamente alla sottovoce 02 per “valuta”.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Voce: **52404**

PRESTITI SUBORDINATI ATTIVI

02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti innovativi di capitale e dei prestiti subordinati emessi da banche o società finanziarie che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nel patrimonio degli emittenti (o deducibile da questi ultimi dai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato) ed è dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante.

04 ALTRI

Figurano nella presente sottovoce gli strumenti innovativi di capitale e i prestiti subordinati in portafoglio diversi da quelli di cui alla precedente sottovoce. Va segnalato anche l'importo di detti strumenti finanziari che, sebbene computabile nel patrimonio degli emittenti, soddisfino i requisiti per non essere dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante in base alla vigente disciplina di vigilanza (ad esempio, le quote ammortizzate di prestiti subordinati computabili nel patrimonio dell'emittente e le quote di prestiti subordinati emessi dall'ente segnalante presenti nel proprio portafoglio).

Nella presente sottovoce vanno segnalate le eventuali forme di "credit enhancement" a favore di società veicolo in operazioni di cartolarizzazione (finanziamenti erogati).

Voce: **52406**

STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE ATTIVI

02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce degli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche o società finanziarie che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nel patrimonio degli emittenti (o deducibile da questi ultimi dai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato) ed è dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante.

04 ALTRI

Figurano nella presente sottovoce gli strumenti ibridi di patrimonializzazione diversi da quelli di cui alla precedente sottovoce. Va segnalato anche l'importo di detti strumenti finanziari che, sebbene computabile nel patrimonio degli emittenti, soddisfino i requisiti per non essere dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante in base alla vigente disciplina di vigilanza (ad esempio, le quote ammortizzate di prestiti subordinati computabili nel patrimonio dell'emittente e le quote di prestiti subordinati emessi dall'ente segnalante presenti nel proprio portafoglio).

Voce: **52408**

PRESTITI SUBORDINATI PASSIVI

02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti innovativi di capitale e dei prestiti subordinati emessi dalla società segnalante che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nel patrimonio di vigilanza.

04 ALTRI

Voce: **52410**

STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE PASSIVI

02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi dalla società segnalante che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nel patrimonio di vigilanza.

04 ALTRI

Voce: **52411**

RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO

Importo complessivo delle passività derivanti dall'attività di "raccolta di risparmio tra il pubblico" come definita dalla vigente disciplina in materia (cfr. Circ. 216 del 5 agosto 1996).

Voce: **52412**

VITA MEDIA ORIGINARIA DI CREDITI, TITOLI DI DEBITO E DEBITI

02 CREDITI

Media aritmetica ponderata delle durate originarie, espresse in giorni, dei crediti non scaduti, assumendo come pesi dei crediti stessi l'ammontare erogato. In presenza di operazioni con piano di ammortamento, si considerano le singole rate in linea capitale.

Per "durata originaria" si intende il periodo temporale che intercorre tra la data di erogazione o di acquisto del credito e la data di scadenza. Nel caso in cui la data di scadenza non sia predeterminata, la durata in questione potrà essere oggetto di stima (ad es. sulla base dei tempi medi di rimborso).

Nel caso di crediti rateali il valore da segnalare sarà determinato considerando ogni singola rata (quota capitale e interesse) come un credito con scadenza pari alla durata originaria della rata medesima.

06 TITOLI DI DEBITO

Media aritmetica ponderata delle durate originarie, espresse in giorni, dei titoli di debito, assumendo come pesi il valore nominale dei titoli stessi.

10 DEBITI

Media aritmetica ponderata delle durate originarie, espresse in giorni, dei debiti non scaduti, assumendo come pesi il valore nominale dei debiti stessi.

Voce: **52414**

VITA MEDIA RESIDUA DI CREDITI, TITOLI DI DEBITO E DEBITI

02 CREDITI

Media aritmetica ponderata dei periodi temporali (espressi in giorni) intercorrenti tra la data di riferimento della segnalazione e la data di scadenza dei crediti non scaduti, assumendo come pesi dei crediti stessi l'ammontare erogato. In presenza di operazioni con piano di ammortamento, si considerano le singole rate in linea capitale. Nel caso che la data di scadenza non sia predeterminata la vita residua potrà essere oggetto di stima (ad es. sulla base dei tempi medi di rimborso).

Nel caso di crediti rateali, il valore da segnalare sarà determinato considerando ogni singola rata (quota capitale e interesse) come un credito con scadenza pari alla durata residua della rata medesima.

06 TITOLI DI DEBITO

Media aritmetica ponderata dei periodi temporali (espressi in giorni) intercorrenti tra la data di riferimento della segnalazione e la data di scadenza dei titoli di debito, assumendo come pesi il valore nominale dei titoli stessi.

10 DEBITI

Media aritmetica ponderata dei periodi temporali (espressi in giorni) intercorrenti tra la data di riferimento della segnalazione e la data di scadenza dei debiti, assumendo come pesi il valore nominale dei debiti stessi.

Voce: **46420**

NUMERO DIPENDENTI

Numero dei dipendenti con i quali l'azienda segnalante ha formalmente in essere un contratto di lavoro.

Occorre aver riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

Dalla presente voce vanno esclusi i dipendenti in part-time che sono oggetto di segnalazione nella voce 46408.

02 DIRIGENTI

06 RESTANTE PERSONALE

Voce: **46408**

NUMERO DIPENDENTI IN PART-TIME

Numero dei dipendenti a part-time con i quali l'azienda segnalante ha formalmente in essere un contratto di lavoro.

Voce: **46412**

NUMERO DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO L'ENTE SEGNALANTE DA ALTRI ENTI

Personale dipendente di altri enti distaccato a tempo pieno presso l'intermediario segnalante.

Vanno escluse dalla rilevazione le ipotesi in cui la prestazione di lavoro, non essendo a tempo pieno, sia riconducibile nella sostanza ad una vera e propria attività di servizio.

Voce: **46414**

NUMERO DIPENDENTI DELL'ENTE SEGNALANTE DISTACCATI PRESSO ALTRI ENTI

Personale dipendente dell'intermediario segnalante distaccato a tempo pieno presso altri enti.

Vanno escluse dalla rilevazione le ipotesi in cui la prestazione di lavoro, non essendo a tempo pieno, sia riconducibile nella sostanza ad una vera e propria attività di servizio.

Voce: **46416**

RETE DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI

Nella presente voce va segnalato il numero di soggetti, ripartiti per categoria, ai quali l'intermediario, sulla base di un formale contratto, si affida per la distribuzione di prodotti e servizi (cfr. anche voce 46392). Si prescinde dal numero di punti operativi aperti al pubblico a disposizione dei soggetti di cui sopra (es. sportelli bancari, agenzie assicurative, ecc).

Le informazioni relative alle dipendenze dell'ente segnalante formano oggetto di segnalazione nella voce 46558.

Deve essere segnalata la situazione in essere alla data di riferimento.

Ai fini della compilazione delle presenti sottovoci per soggetti incaricati della "distribuzione" si intendono:

- Agenti in attività finanziaria;
- Mediatori creditizi;
- Promotori finanziari;
- Banche;
- SIM;
- Intermediari finanziari: intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93;
- Assicurazioni: imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti;
- Esercizi convenzionati: esercizi commerciali a cui l'intermediario si affida – sulla base di una apposita convenzione – per la distribuzione di propri prodotti e servizi (per il leasing in tale fattispecie rientrano anche gli eventuali fornitori);
- Istituti di pagamento;
- Istituti di moneta elettronica;
- Altro: altri canali distributivi non ricompresi nei precedenti.

Voce: **46422**

NUMERO POSIZIONI

Per “posizioni” si intendono i singoli contratti in decorrenza alla data di riferimento della segnalazione. Fanno eccezione le sottovoci 46422.06 (dove va riportato il flusso delle posizioni estinte dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione) e le sottovoci da 10 a 20 (nelle quali va segnalato il numero di controparti).

ATTIVE:

Nelle presenti sottovoci non devono essere computate le posizioni deteriorate (sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti deteriorati).

01 PER FACTORING

03 PER LEASING

04 PER CREDITO AL CONSUMO

La sottovoce include anche i crediti concessi tramite carte di credito rateali e gli altri finanziamenti connessi con servizi di pagamento.

05 PER ALTRI FINANZIAMENTI

06 ESTINTE

Numero dei contratti estinti (anche prima della scadenza contrattuale) dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione.

10 SOFFERENZE

Numero delle controparti in sofferenza alla data di riferimento della segnalazione.

12 INCAGLI

Numero delle controparti classificate a incaglio alla data di riferimento della segnalazione.

16 CREDITI RISTRUTTURATI

Numero delle controparti verso cui è stata effettuata una ristrutturazione del credito alla data di riferimento della segnalazione.

20 CREDITI SCADUTI DETERIORATI

Numero delle controparti che presentano posizioni scadute deteriorate (cfr. Avvertenze generali par. 7) alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **46426**

CONTRATTI DERIVATI SU TITOLI DI DEBITO, TASSI DI INTERESSE E TITOLI DI CAPITALE

I contratti derivati su tassi di interesse e su indici azionari sono classificati per convenzione come “acquisti” o come “vendite” a seconda che comportino per l’ente segnalante l’acquisto o la vendita del tasso fisso o dell’indice contrattualmente pre-determinato.

OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

02 ACQUISTI

06 VENDITE

OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

Va segnalato il capitale nozionale di riferimento

10 ACQUISTI

14 VENDITE

Voce: **46429**

CONTRATTI DERIVATI SU TASSI DI CAMBIO E ALTRI VALORI

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

Per le operazioni senza scambio di capitale va segnalato il capitale nominale di riferimento.

TASSI DI CAMBIO:

OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

- 02** VALUTE CONTRO VALUTE
- 06** ACQUISTI CONTRO EURO
- 10** VENDITE CONTRO EURO

OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

- 14** VALUTE CONTRO VALUTE
- 18** ACQUISTI CONTRO EURO
- 22** VENDITE CONTRO EURO

ALTRI VALORI:

Contratti su altri valori (ad es. oro e altri metalli preziosi).

OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

- 26** ACQUISTI
- 30** VENDITE

OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

- 34** ACQUISTI
- 38** VENDITE

Voce: **52416**

OPERAZIONI FUORI BILANCIO: DISTINZIONE TRA CONTRATTI DI COPERTURA E NON DI COPERTURA

Per le operazioni che prevedano a termine lo scambio del capitale va segnalato il prezzo convenuto (“*strike price*”), salvo che per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, con riferimento ai quali va convenzionalmente rilevato il valore nominale del capitale di riferimento.

Per le operazioni senza scambio di capitale occorre indicare il capitale nozionale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale) vanno indicati una sola volta facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

Nella struttura della presente voce le sottovoci (titoli di debito, titoli di capitale, tassi di interesse, tassi di cambio e altri valori) si riferiscono alle tipologie di contratti derivati stipulati. Pertanto, un “*interest rate swap*” stipulato su un titolo di Stato o su un finanziamento erogato dall’ente segnalante, va segnalato nella sottovoce 10 (su tassi di interesse).

Per contratti derivati semplici si intendono quelli con sottostante un unico fattore di rischio (es. rischio tasso di interesse, rischio tasso di cambio etc.)

Per tale voce è richiesta la distinzione tra: 1) operazioni di copertura specifica, 2) operazioni di copertura generica, 3) operazioni di negoziazione.

CONTRATTI DERIVATI SEMPLICI:

- 02** SU TITOLI DI DEBITO
- 06** SU TITOLI DI CAPITALE
- 10** SU TASSI DI INTERESSE
- 14** SU TASSI DI CAMBIO
- 16** ALTRI

CONTRATTI DERIVATI STRUTTURATI:

- 18** SU TITOLI DI DEBITO
- 22** SU TITOLI DI CAPITALE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

26 SU TASSI DI INTERESSE

28 SU TASSI DI CAMBIO

30 ALTRI

Voce: **52418**

OPERATIVITÀ IN DERIVATI DI NEGOZIAZIONE

Nella presente voce va segnalato il valore cumulato e il numero dei nuovi contratti derivati stipulati per negoziazione nel trimestre di riferimento.

Per le operazioni che prevedano a termine lo scambio del capitale va segnalato il prezzo convenuto (“*strike price*”), salvo che per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, con riferimento ai quali va convenzionalmente rilevato il valore nominale del capitale di riferimento.

Per le operazioni senza scambio di capitale occorre indicare il capitale nozionale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale) vanno indicati una sola volta facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

CONTRATTI DERIVATI SEMPLICI:

(cfr. voce 52416)

- 02** SU TITOLI DI DEBITO
- 04** SU TITOLI DI CAPITALE
- 06** SU TASSI DI INTERESSE
- 08** SU TASSI DI CAMBIO
- 10** ALTRI

CONTRATTI DERIVATI STRUTTURATI:

(cfr. voce 52416)

- 14** SU TITOLI DI DEBITO
- 16** SU TITOLI DI CAPITALE
- 18** SU TASSI DI INTERESSE
- 20** SU TASSI DI CAMBIO
- 22** ALTRI

Voce: **46558**

DIPENDENZE PROPRIE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Numero delle dipendenze dell'intermediario segnalante alla data di riferimento della segnalazione distinte per provincia di insediamento.

Si considerano i locali nei quali sia previsto l'accesso della clientela e siano dislocati propri dipendenti.

Non devono essere segnalata la sede legale e, ove diversa dalla sede legale, la Direzione generale.

Voce: **52420**

GARANZIE RICEVUTE

Ammontare delle garanzie ricevute alla data di riferimento della segnalazione. Gli importi vanno distinti in base alla qualità del credito. Nel caso di garanzie che presentano un valore che eccede l'importo dell'attività garantita, occorre indicare il valore dell'attività garantita. Viceversa, nel caso di garanzie che prevedano un valore massimo garantito (CAP) va segnalato quest'ultimo valore.

REALI:

14 A FRONTE DI FINANZIAMENTI PER CASSA

16 A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE

PERSONALI:

18 A FRONTE DI FINANZIAMENTI PER CASSA

20 A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE

Voce: **52422**

GARANZIE PERSONALI RICEVUTE A FRONTE DI FINANZIAMENTI CONCESSI

Ammontare delle garanzie personali ricevute, alla data di riferimento della segnalazione, a fronte di finanziamenti concessi dall'ente segnalante. Nel caso di garanzie che presentano un valore che eccede l'importo dell'attività garantita, occorre indicare il valore dell'attività garantita.

Gli importi vanno distinti:

- in base al garante tra: 1) banche, 2) intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del T.U.B., 3) intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 del T.U.B., 4) enti pubblici, 5) altri;
- in base alla tipologia tra: 1) garanzie collettive (rilasciate dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Confidi), 2) altre garanzie.

CONTRO-GARANZIE:

Ammontare delle garanzie di secondo livello rilasciate dai contro-garanti sul pagamento delle obbligazioni assunte dai soggetti finanziati dall'ente segnalante (debitori originari).

02 SU FINANZIAMENTI PER CASSA

04 SU FINANZIAMENTI TRAMITE RILASCIO DI GARANZIE

CO-GARANZIE:

Ammontare delle garanzie di primo livello rilasciate da più soggetti (co-garanti) che concorrono a garantire il pagamento delle obbligazioni assunte dai soggetti finanziati dall'ente segnalante (debitori originari).

06 SU FINANZIAMENTI PER CASSA

08 SU FINANZIAMENTI TRAMITE RILASCIO DI GARANZIE

10 ALTRE

Voce: **52424**

ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI CONCESSI E/O GARANZIE RILASCIATE DA ALTRI INTERMEDIARI

Valore delle attività (contante, titoli, ecc.) costituite in garanzia dall'ente segnalante a valere su finanziamenti concessi e/o garanzie rilasciate da banche e intermediari finanziari residenti in Italia.

Per intermediari finanziari vigilati si intendono gli intermediari sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia.

Gli importi vanno distinti in base alla tipologia di attività costituita in garanzia e alla provenienza delle stesse. I codici di segnalazione (XY) risultano dalla combinazione dei seguenti valori:

- X: 1) contante, 2) titoli, 3) altre attività;
- Y: 1) attività proprie, 2) attività in gestione da terze controparti pubbliche, 3) attività in gestione da altre terze controparti.

Nel caso di rilascio di garanzie che prevedano un valore massimo garantito (ad es. fondi monetari) nella presente voce va segnalato tale importo (nel caso di fondi monetari va utilizzato l'attributo informativo X "contante").

FINANZIAMENTI EROGATI DA:

- 02** BANCHE
- 04** INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI
- 06** ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

GARANZIE RILASCIATE DA:

- 08** BANCHE
- 10** INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI
- 12** ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

Voce: **52426**

ATTIVITÀ RICEVUTE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI CONCESSI E/O GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE

Valore delle attività (contante, titoli, ecc.) costituite in garanzia da terzi presso l'ente segnalante a valere su finanziamenti dallo stesso erogati e/o su garanzie dallo stesso rilasciate. Nelle sottovoci vanno inclusi i valori riferiti a ciascuna controparte (banche, intermediari finanziari residenti in Italia e altre controparti).

Per intermediari finanziari vigilati si intendono gli intermediari sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia.

Gli importi vanno distinti in base alla tipologia di attività ricevuta in garanzia: 1) contante, 2) titoli e 3) altre attività.

GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI FINANZIAMENTI EROGATI DALL'ENTE SEGNALANTE:

02 DA BANCHE

04 DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI

06 DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

08 DA ALTRE CONTROPARTI

GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE:

10 DA BANCHE

12 DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI

14 DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

16 DA ALTRE CONTROPARTI

Voce: **52429**

STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DI ENTI PUBBLICI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

02 PATRIMONIO DI BASE

Formano oggetto di rilevazione le somme erogate da enti pubblici che, in base alla vigente disciplina prudenziale, sono computate nel patrimonio di base.

04 PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

Formano oggetto di rilevazione le somme erogate da enti pubblici che, in base alla vigente disciplina prudenziale, sono computate nel patrimonio supplementare.

06 NON COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Figurano nella presente sottovoce le somme erogate da enti pubblici non computate nel patrimonio di vigilanza, con esclusione del "Fondo Antiusura ex L. 108/96", che non deve essere rilevato. Va segnalato anche l'ammontare delle quote ammortizzate a fini di vigilanza (non computata dall'intermediario segnalante nel patrimonio di vigilanza) dei contributi pubblici di cui alla sottovoce 04.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

Voce: **52431**

NUMERO DEI SOCI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Voce: **52430**

NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di reclami ricevuti dall'intermediario segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione. La presente voce va segnalata anche dagli intermediari che esternalizzano a soggetti terzi la gestione dei reclami.

E' previsto l'attributo informativo: "Oggetto dei reclami".

La voce ha periodicità annuale.

- 02** ACCOLTI
- 04** ACCOLTI PARZIALMENTE
- 06** NON ACCOLTI
- 08** IN ISTRUTTORIA

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte prima –rischio di liquidità

Sottosezione:

11 – VITA RESIDUA - PARTE PRIMA –RISCHIO DI LIQUIDITÀ

— II. 11.1. 1 —

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte prima –rischio di liquidità

Voce: **52600**

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante da parte dell'intermediario segnalante (da segnalare nella voce 52601).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”), tra portafoglio immobilizzato e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “indicatore di quotazione ” e “valuta”.

Con riferimento ai titoli di debito è prevista la ripartizione per zona geografica dell'emittente (Italia; altri Paesi dell'area Euro; altri Paesi dell'UE; Altri paesi europei non UE; America del Nord, America Centrale, America del Sud, Asia, Africa, Oceania e Non Classificabile), variabile (“stato emittente titolo”).

E' altresì prevista la distinzione tra posizioni in sofferenza, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute deteriorate e in bonis (variabile “ qualità del credito”).

TITOLI DI DEBITO:

IMPEGNATI

- 02** TITOLI DI STATO
 - 04** TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
 - 06** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA
 - 08** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO
- TITOLI EMESSI DA BANCHE:
- 10** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
 - 12** ALTRI TITOLI SUBORDINATI
 - 14** COVERED BOND
 - 16** ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

18	SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
20	ALTRI TITOLI SUBORDINATI
22	TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
	Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
24	ALTRI TITOLI
	TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
26	TITOLI SUBORDINATI
28	ALTRI TITOLI
30	TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI
	NON IMPEGNATI
32	TITOLI DI STATO
34	TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
36	TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA
38	TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO
	TITOLI EMESSI DA BANCHE:
40	SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
42	ALTRI TITOLI SUBORDINATI
44	COVERED BOND
46	ALTRI TITOLI
	TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:
48	SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
50	ALTRI TITOLI SUBORDINATI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte prima –rischio di liquidità

52 TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

54 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

56 TITOLI SUBORDINATI

58 ALTRI TITOLI

60 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

62 QUOTE DI OICR
FINANZIAMENTI A:

64 BANCHE

66 CLIENTELA

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 - Vita residua - Parte prima - rischio di liquidità

Voce: **52601**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte dell'intermediario e quelli con facoltà che non superano il test di derecognition dello IAS 39.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso"), tra portafoglio immobilizzato e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile"), nonché la classificazione per "valuta".

E' altresì prevista la distinzione tra posizioni in sofferenza, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute deteriorate e in bonis (variabile "qualità del credito").

02 CON BANCHE

04 CON CLIENTELA

Voce: **52603**

PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi i pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante a carico del cessionario (da segnalare nella voce 52605).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso“) e tra portafoglio immobilizzato e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”).

E' altresì richiesta la classificazione per “indicatore di quotazione” e “valuta”.

DEBITI VERSO BANCHE:

02 DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

04 ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

DEBITI VERSO CLIENTELA:

06 DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

08 ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE:

10 TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

12 ALTRI TITOLI

Vi figura anche la quota dei titoli subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

14 ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **52605**

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte dell'intermediario nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di derecognition della IAS 39.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso"), tra portafoglio immobilizzato e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile"), nonché la classificazione per "valuta".

02 CON BANCHE

04 CON CLIENTELA

Voce: **52607**

OPERAZIONI FUORI BILANCIO

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Durata residua per data di scadenza del capitale (Vita residua - rischio di liquidità)”.

E’ richiesta la distinzione tra portafoglio immobilizzato e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “valuta”.

È altresì richiesta, ad eccezione delle sottovoci 06, 08, 14 e 16, la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”).

DERIVATI FINANZIARI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

06 POSIZIONI LUNGHE

08 POSIZIONI CORTE

DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

10 POSIZIONI LUNGHE

12 POSIZIONI CORTE

DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

14 POSIZIONI LUNGHE

16 POSIZIONI CORTE

FINANZIAMENTI DA RICEVERE:

BANCHE

18 POSIZIONI LUNGHE

20 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

22 POSIZIONI LUNGHE

24 POSIZIONI CORTE

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

BANCHE

26 POSIZIONI LUNGHE

28 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

30 POSIZIONI LUNGHE

32 POSIZIONI CORTE

34 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

36 GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte seconda –rischio di tasso di interesse

Sottosezione:

11 – VITA RESIDUA - PARTE SECONDA – RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

— II. 11.2. 1 —

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte seconda –rischio di tasso di interesse

Voce: **58403**

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati attivi e i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante a carico dell'intermediario segnalante.

È richiesta la classificazione per “valuta”; per le sottovoci da 04 a 32 e da 44 a 72 è richiesta, inoltre, la classificazione per “raggruppamento titoli”, “settore di attività economica” e “indicatore di quotazione”.

E' altresì prevista la distinzione tra posizioni in sofferenza, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute deteriorate e in bonis (variabile “ qualità del credito”).

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO FISSO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

04 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

08 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

12 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

20 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

24 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

28 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

32 ALTRI TITOLI DI DEBITO

ALTRE ATTIVITÀ:

36 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

40 ALTRE

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

44 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

48 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

52 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

56 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

60 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

64 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

68 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

72 ALTRI TITOLI DI DEBITO

ALTRE ATTIVITÀ:

76 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

80 ALTRE

Voce: **52622**

PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati attivi e i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine da parte dell'intermediario.

È richiesta la classificazione per “valuta”; per le sottovoci da 04 a 32 e da 62 a 76 è richiesta, inoltre, la classificazione per “raggruppamento titoli”, “settore di attività economica” e “indicatore di quotazione”.

E' altresì prevista la distinzione tra posizioni in sofferenza, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute deteriorate e in bonis (variabile “ qualità del credito”).

ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO FISSO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

04 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

08 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

12 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

20 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

24 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

26 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

32 ALTRI TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI

A BANCHE:

44 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

48 ALTRI

A CLIENTELA:

56 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

60 ALTRI

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

62 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

64 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

66 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

68 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

70 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

72 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

74 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

76 ALTRI TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI:

A BANCHE:

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte seconda –rischio di tasso di interesse

82 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

84 ALTRI

A CLIENTELA:

88 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

90 ALTRI

Voce: **58410**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte dell’intermediario e quelli con facoltà che non superano il test di *derecognition* dello IAS 39.

E’ altresì prevista la distinzione tra posizioni in sofferenza, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute deteriorate e in bonis (variabile “ qualità del credito”).

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:

04 CON BANCHE

06 CON CLIENTELA

PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO:

30 CON BANCHE

32 CON CLIENTELA

Voce: **58415**

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

E’ altresì prevista la distinzione tra posizioni in sofferenza, incagli, esposizioni ristrutturata, esposizioni scadute deteriorate e in bonis (variabile “ qualità del credito”).

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

- 02** DI BASE
- 04** SUPPLEMENTARE:
- 06** DI TERZO LIVELLO
- 08** ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo “*junior*” e “*mezzanine*” connessi con operazioni di cartolarizzazione.

PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO:

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

- 30** DI BASE
- 32** SUPPLEMENTARE:
- 34** DI TERZO LIVELLO
- 36** ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo “*junior*” e “*mezzanine*” connessi con operazioni di cartolarizzazione.

Voce: **58420**

DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI (VALORE NOZIONALE)

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Sono incluse le operazioni di compravendita di titoli e valute a pronti ancora da regolare.

Con riferimento ai derivati su titoli di capitale, metalli preziosi (eccetto oro) e merci, che prevedono alla scadenza lo scambio del sottostante, vanno segnalate le posizioni (lunghe o corte) relative al flusso finanziario, da rilevare alla data di regolamento di tali contratti.

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI DI COPERTURA:

08 POSIZIONI LUNGHE

10 POSIZIONI CORTE

ALTRI DERIVATI:

Nelle presenti sottovoci figurano anche i derivati negoziati con terzi che replicano contratti derivati interni di copertura di posizioni del portafoglio immobilizzato.

14 POSIZIONI LUNGHE

16 POSIZIONI CORTE

Voce: **58425**

DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI (DELTA EQUIVALENT VALUE)

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Con riferimento ai derivati su titoli di capitale, metalli preziosi (eccetto oro) e merci, che prevedono alla scadenza lo scambio del sottostante, vanno segnalate le posizioni (lunghe o corte) relative al flusso finanziario, da rilevare alla data di regolamento di tali contratti.

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI DI COPERTURA:

08 POSIZIONI LUNGHE

10 POSIZIONI CORTE

ALTRI DERIVATI:

OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:

CONNESSE CON ATTIVITA' FINANZIARIE:

18 POSIZIONI LUNGHE

22 POSIZIONI CORTE

CONNESSE CON PASSIVITÀ FINANZIARIE:

26 POSIZIONI LUNGHE

30 POSIZIONI CORTE

ALTRE OPZIONI:

Nelle presenti sottovoci figurano anche i derivati negoziati con terzi che replicano contratti derivati interni di copertura di posizioni del portafoglio immobilizzato.

34 POSIZIONI LUNGHE

38 POSIZIONI CORTE

Voce: **58430**

**PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: PAS-
SIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati passivi e i pronti contro termine passivi.

02 VERSO BANCHE

VERSO CLIENTELA:

08 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

12 ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **52628**

PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO: PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati passivi e i pronti contro termine passivi.

DEBITI VERSO BANCHE:

02 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

04 ALTRI

DEBITI VERSO CLIENTELA:

06 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

08 ALTRI

TITOLI DI DEBITO:

10 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

12 ALTRI

ALTRE PASSIVITÀ:

14 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRE

Voce: **58440**

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte dell’intermediario nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di *derecognition* della IAS 39.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:

04 CON BANCHE

06 CON CLIENTELA

PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO:

30 CON BANCHE

32 CON CLIENTELA

Voce: **58445**

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

- 02** DI BASE
- 04** SUPPLEMENTARE
- 06** DI TERZO LIVELLO
- 08** ALTRI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 - Vita residua - Parte seconda - rischio di tasso di interesse

Voce: **52632**

FINANZIAMENTI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

DA RICEVERE DA:

BANCHE:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

ALTRI INTERMEDIARI:

06 POSIZIONI LUNGHE

08 POSIZIONI CORTE

Voce: **58465**

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI A

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

BANCHE:

02 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA:

10 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

Sottosezione:

13 – PERDITE STORICAMENTE REGistrate SULLE POSIZIONI IN DEFAULT

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

Voce: **55300**

EAD

Voce: **55302**

VARIAZIONE EAD

INTERESSI CONTRATTUALIZZATI CAPITALIZZATI

02 VALORI NOMINALI

04 VALORI ATTUALI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

06 VALORI NOMINALI

08 VALORI ATTUALI

Voce: **55304**

RECUPERI

RIMBORSI

02 VALORI NOMINALI

04 VALORI ATTUALI

REALIZZAZIONI DA VENDITA BENI EX-LEASING

06 VALORI NOMINALI

08 VALORI ATTUALI

INCASSI DA CREDITI PER FACTORING

10 VALORI NOMINALI

12 VALORI ATTUALI

REALIZZI GARANZIE

14 VALORI NOMINALI

16 VALORI ATTUALI

INTERESSI DI MORA INCASSATI

18 VALORI NOMINALI

20 VALORI ATTUALI

ALTRO

22 VALORI NOMINALI

24 VALORI ATTUALI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

Voce: **55306**

COSTI DIRETTI

02 VALORI NOMINALI

04 VALORI ATTUALI

Voce: **55308**

COSTI INDIRETTI

02 VALORI NOMINALI

04 VALORI ATTUALI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

Voce: **55310**

COSTI DIRETTI E INDIRETTI NON RIPARTIBILI

02 VALORI NOMINALI

04 VALORI ATTUALI

Voce: **52482**

INTERESSI ATTIVI

La voce corrisponde alla voce 10 del Conto Economico nonché alla tabella 1.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

Vanno inclusi, tra l’altro, gli interessi relativi a “*commercial papers*” e a contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative.

CREDITI VERSO BANCHE:

- 02** DEPOSITI E CONTI CORRENTI
- 04** LEASING FINANZIARIO
- 06** FACTORING E ALTRE CESSIONI
- 09** ALTRI FINANZIAMENTI
- 11** TITOLI

CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI:

- 12** DEPOSITI E CONTI CORRENTI
- 14** LEASING FINANZIARIO
- 16** FACTORING E ALTRE CESSIONI
- 19** ALTRI FINANZIAMENTI
- 21** TITOLI

CREDITI VERSO CLIENTELA:

- 22** LEASING FINANZIARIO
- 24** FACTORING E ALTRE CESSIONI
- 26** CREDITO AL CONSUMO
- 28** CARTE DI CREDITO
- 30** ALTRI FINANZIAMENTI

33	TITOLI
36	ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE
38	ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE
40	ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
42	ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA
44	ALTRE ATTIVITÀ
46	DERIVATI DI COPERTURA